

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

---

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 449 di mercoledì 24 giugno 2015

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

**La seduta comincia alle 10.**

*Omissis*

**La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,30.**

**Seguito della discussione della proposta di legge: Costa: Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A. C. [925-C](#)).**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, Atto Camera n. 925-C: Costa: Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato da ultimo l'articolo 3.

*(Esame dell'articolo 5 – A.C. [925-C](#))*

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'[articolo 5](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*Vedi l'allegato A – A.C. [925-C](#)*).

Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5. Onorevole relatore, attendiamo i pareri sull'articolo 5.

[WALTER VERINI](#), *Relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento Pagano 5.52 il parere è contrario, così come sui subemendamenti Colletti 0.5.100.1 e 0.5.100.2, mentre sul subemendamento Colletti 0.5.100.3 vi è l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Inoltre, sull'emendamento 5.100 della Commissione il parere è favorevole, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Daniele Farina 5.8, Sannicandro 5.7 e 5.6, Vacca 5.50 e 5.51, e Businarolo 5.4.

[PRESIDENTE](#). Il Governo ?

[ENRICO COSTA](#), *Viceministro della giustizia*. Signor Presidente, sull'emendamento Pagano 5.52 il Governo si rimette all'Aula, mentre il parere è contrario sui subemendamenti Colletti 0.5.100.1, 0.5.100.2 e 0.5.100.3. Inoltre, il Governo si rimette all'Aula sull'emendamento 5.100 della Commissione, mentre il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sulla posizione espressa dal Governo, intervengo semplicemente per motivarla e argomentarla. Il Governo ritiene che la disciplina della responsabilità aggravata e della lite temeraria sia giusto affrontarla, ma in un ambito organico. È chiaro che in questo caso affrontiamo il tema nell'ambito della disciplina specifica della diffamazione a mezzo stampa, laddove nel caso di specie il convenuto è un giornalista. È evidente però che anche affrontandola in questo e anche al di là del merito di come viene definita la questione, introdurre una norma come quella che è stata introdotta dalla Commissione può determinare degli effetti, anche interpretativi, sugli altri passaggi: pensiamo al comma 3 dell'articolo 96; degli effetti indiretti dal punto di vista interpretativo che non possono essere in questo momento prevedibili.

Quindi, il Governo si rimette alla valutazione del Parlamento su quello che è stato il percorso e aggiungo un passaggio. Chi vi parla è il primo firmatario della proposta di legge in oggetto, che era partita da dei presupposti e delle basi diverse. Sono state introdotti, mano a mano, tutti degli aspetti che possono essere anche valutabili nel merito, però devo dire che hanno rischiato di portare un po' fuori strada quello che era il percorso originario. Ecco, devo dire che forse non è più così riconoscibile il percorso che è stato avviato all'inizio.

Però è chiaro che si prende atto di quello che è lo svolgimento dei lavori della Commissione e quindi questa è la ragione per cui sia sull'emendamento Pagano, che sopprime la norma sia sull'emendamento della Commissione, che la rimodula, il giudizio del Governo è un giudizio di remissione alla valutazione dell'Aula.

[WALTER VERINI](#), *Relatore*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[WALTER VERINI](#), *Relatore*. Signor Presidente, io...

[PRESIDENTE](#). Scusi, onorevole Verini. Onorevole Colletti, bisognerebbe seguire, perché i pareri sono già stati dati. Li ha dati i pareri, forse lei era distratto, ma i pareri li ha dati. Qual è il problema, onorevole Colletti? Non ho capito. Si alzi, prenda il microfono e dica qual è il problema. Siamo ai pareri all'articolo 5, onorevole Colletti. Prego, onorevole Verini.

[WALTER VERINI](#), *Relatore*. Signor Presidente, io apprezzo il tono e anche lo stimolo che il Viceministro Costa ha offerto all'Aula, devo dire che sia stimoli che tono sono stati da lui usati anche nel lavoro fattivo che tutti abbiamo fatto in Commissione. Ora ricordo anch'io che noi abbiamo iniziato in questa legislatura a trattare questo argomento sulla base di una proposta di legge che aveva come firmatario l'allora semplice deputato Costa, la Camera fece un suo percorso, che poi il Senato modificò, in alcune parti in maniera anche molto vistosa e sensibile, la Commissione che porta questo testo all'Aula a sua volta ha riflettuto, anche sulla scorta di audizioni autorevoli, e alla fine è evidente che il cammino percorso ha fatto sì che il testo che oggi l'Aula si trova a votare non sia lo stesso da cui siamo partiti, ma su questo punto – ed è questo su cui voglio parlare trenta secondi – sul punto delle liti temerarie io vorrei motivare il perché di certi pareri che abbiamo dato. Ecco, io penso che nella sede della legge...

[PRESIDENTE](#). Scusi, onorevole Verini. Onorevole Buttiglione, l'onorevole Verini sta parlando...no, onorevole Costa, se lei se ne va, sta parlando con lei...Prego, onorevole Verini.

WALTER VERINI, *Relatore*. Io penso che nella sede della legge di riforma della diffamazione a mezzo stampa il tema di dare un segnale di deterrenza alle liti temerarie sia un tema giusto, la professione di giornalista ha una particolarità: se uno viene intimidito – naturalmente tutto questo deve essere accertato – da una lite temeraria è evidente che si colpisce il giornalista, ma si colpisce anche una funzione di grande valore costituzionale, che è quella della libertà di espressione, della libertà di informazione. Ecco perché, pur non essendo minimamente insensibile, io sono sensibilissimo alle argomentazioni che il Viceministro Costa ha portato, sono certo che quelle riflessioni che egli ha offerto all'Aula saranno per noi patrimonio e tesoro per gli immediati e successivi provvedimenti di riforma del codice di procedura civile che il Parlamento sta per affrontare, ma oggi in questa sede dare questo segnale, timido, timido ma significativo, contro le liti temerarie quando sono usate per colpire la libertà di informazione, credo che sia un dovere importante che noi dobbiamo non tanto ai giornalisti ma a noi stessi, per il ruolo centrale che la stampa e l'informazione hanno nel Paese secondo la Costituzione.

PRESIDENTE. Allora, colleghi, io vorrei...calma. Siccome ho iscritti a parlare l'onorevole Cirielli, l'onorevole Buttiglione e l'onorevole Sibilia, adesso stavamo in fase di pareri, il relatore...onorevole Sibilia, per favore, ascolti il Presidente prima di contestare, almeno senta le ragioni. È intervenuto il relatore della Commissione e ha dato un parere, è intervenuto il Governo che ha dato un parere difforme rispetto a quello del relatore della Commissione. Il relatore della Commissione, che ha titolo ad intervenire perché siamo in sede di parere, ha spiegato, anche a tutela della Commissione, le ragioni per le quali su quell'emendamento c'è un parere difforme da quello del Governo. È utilissimo per il dibattito dell'Aula, non c'è nessun motivo di fare polemica, è normale che il relatore possa intervenire in sede di pareri.

Quindi, se qualcuno vuole intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento Pagano 5.52...

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

CARLO SIBILIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Cirielli. Su che cosa intende intervenire, onorevole Sibilia ?

CARLO SIBILIA. Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO SIBILIA. Presidente, io ho capito lo spirito con il quale lei ha dato la parola al relatore. Però, a nostro avviso, a livello procedurale non è esattamente corretto perché, per quanto ci riguarda, il relatore dà i pareri sull'articolo 5 e sugli emendamenti, il Governo fa le sue considerazioni e dà i suoi pareri. Tra l'altro, il Governo in questo momento non c'è nei banchi e questa è una cosa strana, perché evidentemente dovrebbe esserci...

PRESIDENTE. Guardi, lì c'è un sottosegretario e il Viceministro è qui. Quindi, concluda il suo intervento.

CARLO SIBILIA. Io vorrei parlare anche con loro, per capire. Allora, se il Governo dà dei pareri, anche difformi rispetto a quelli della Commissione, il fatto che il relatore reintervenga se reinterviene è perché deve modificare dei pareri, altrimenti possiamo tranquillamente proseguire il dibattito.

Io lo dico semplicemente perché, secondo noi, a livello procedurale la vicenda deve essere gestita diversamente. Questo è semplicemente per farlo notare. Poi, se ci vogliamo dire che c'è

bisogno che tutti quanti rientrino, sospendiamo i lavori dell'Aula per dieci minuti e, poi, ci rivediamo qui. Questo lo dico soltanto se dovessero esserci dietrologie strane, ma lo spiego semplicemente a chi ci sta seguendo da casa per fare capire anche meglio i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Però, lei non porti fuori strada chi ascolta da casa, perché l'Aula è piena. Non c'è nessuna ragione...io ho un'opinione diversa dalla sua e, se non le dispiace, presiedendo io sono io che stabilisco qual è la procedura.

Siamo in sede di pareri e io ritengo perfettamente legittimo che il ruolo del relatore sia quello di intervenire per spiegare le cose. Dopodiché, rispetto la sua opinione, ma io penso che questa sia una fase corretta dal punto di vista procedurale. Pag. 7

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, sull'emendamento Pagano 5.52, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Presidente, intervengo sul merito dell'emendamento e anche su quello che è stato detto dal relatore e dal Governo. Io, ovviamente, nel caso specifico la penso esattamente come il Viceministro Costa, anche se poi non apprezzo, sul piano politico, che non si spinga a sostenere le tesi che pensa nel merito specifico.

Voglio chiarire che il Parlamento ha lo scopo costituzionale innanzitutto di tutelare la parte più debole nelle controversie ed è innegabile che la stampa, soprattutto quella che si muove, appunto, sulla carta stampata, l'informazione scritta, ha un particolare potere di persuasione perché, in genere, chi legge una cosa scritta immagina che siccome è scritta è vera e non può immaginare che si possono scrivere delle falsità senza che accada niente a chi le scrive.

Allora, non è pensabile che noi mettiamo sullo stesso piano il giornalista, che addirittura fa parte di un quarto potere, che può scrivere, può delegittimare le persone, può scrivere cose false e, addirittura, ha la scriminante che poi fa la rettifica. Quindi, indirettamente prima calunnia e diffama una persona, la svergogna, la può portare anche ad atti gravi, perché oggi sappiamo che, per come è la cultura sociale, barbara purtroppo, basta essere additati sui giornali come colpevoli di una cosa, ancora senza che sia iniziato un processo o semplicemente perché c'è un titolo ambiguo, che la persona, come persona, soprattutto se è una persona per bene ed è una persona che ha sensibilità, viene distrutta nella sua dignità e nella sua moralità.

Allora, lo Stato deve tutelare, innanzitutto, la dignità delle persone, nei Paesi civili, e non tutelare, in maniera esagerata, coloro che invece esercitano un potere, perché ad ogni potere ci vuole una responsabilità perché, altrimenti, un potere senza responsabilità è un potere irresponsabile.

Mi spiego e vado verso la conclusione, Presidente. Noi non possiamo mettere sullo stesso piano chi subisce da un giornale, con uno scritto, una diffamazione, anche con l'attribuzione di fatti determinati, con gravissime violazioni della libertà e delle dignità personale, e deve avere anche la paura di poter presentare una querela e una denuncia per difendere la propria onorabilità, altrimenti poi viene condannato per lite temeraria.

È un modo per ridurre, limitare, la giurisdizione per la persona che è vittima, talché il reato di diffamazione, nel caso specifico anche a mezzo stampa, viene inserito soprattutto perché vi è una vittima e vi è un carnefice. Ora, nella stessa vicenda giuridica, nello stesso titolo giuridico, mettere sullo stesso piano vittima e carnefice significa fare un'operazione assolutamente inaccettabile.

Allora, per carità, va benissimo eliminare il carcere, che, peraltro, sappiamo bene non esistere per i rapinatori, per quelle persone che fanno i furti nelle abitazioni; figuriamoci se esiste per i giornalisti che fanno una diffamazione. Se vengono condannati a un mese o due mesi di detenzione, sappiamo che in galera non ci vanno.

Ma va bene togliere la pena detentiva: è molto meglio la pena pecuniaria. A questo punto, dico che, probabilmente, per il potere che hanno i mezzi di informazione di influenzare la vita sociale, le pene pecuniarie che sono previste sono anche poche, perché poi sappiamo che, il più delle volte, non si tratta di tutelare i singoli giornalisti, ma le banche e le assicurazioni che sono proprietarie dei

giornali (qui ci sarebbe da fare anche il discorso sull'editoria pura).

Allora, credo che noi dobbiamo tutelare costituzionalmente soprattutto le vittime, i cittadini inermi, che non hanno il potere di diffamare le persone a mezzo stampa, e dobbiamo dargli una tutela nel momento in cui facciamo una norma che già attenua la responsabilità di chi ha un grande potere – la stampa, appunto – di influenzare l'opinione pubblica, ma, soprattutto, di delegittimare le persone.

**PRESIDENTE**. Onorevole Sibilìa, ho il suo nome nell'elenco degli iscritti a parlare, ma immagino che era per parlare... bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà.

**ROCCO BUTTIGLIONE**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto forse è il caso di avere un'idea di quello che è lo stato effettivo di diritto all'interno del quale ci muoviamo. L'articolo 96 del codice di procedura civile già prevede per il giudice, nel caso di lite temeraria, oltre che la Pag. 10 possibilità di far pagare le spese del procedimento a chi ha provocato la lite, anche la possibilità di una vera e propria sanzione pecuniaria. Credo che noi dovremmo considerare che, non molto tempo fa, quando abbiamo parlato della possibilità di azioni collettive, ci siamo scontrati con un problema analogo.

Quindi, non è che l'ordinamento sia carente di questa possibilità: questa possibilità già c'è. La andiamo a rafforzare a favore di una categoria particolare? Per quello che ricordo io, la nostra Costituzione stabilisce un principio di uguaglianza, che è stato alla base di un numero infinito di procedimenti attraverso i quali norme approvate dal Parlamento sono state demolite in quanto non conformi al principio di uguaglianza. Devo dire, anzi, che la giurisprudenza della Corte costituzionale dà al principio di uguaglianza un'estensione alquanto ampia.

Qual è il motivo per cui noi stabiliamo un privilegio a favore della categoria dei giornalisti? È inevitabile che nasca il sospetto che lo facciamo perché, in qualche modo, i giornalisti e i politici fanno parte della medesima casta: ci troviamo, ci parliamo, ci sono tante alleanze, dette e non dette, purtroppo anche con una parte della magistratura, e quindi si sente la protezione dei giornalisti come un qualcosa che riguarda, in qualche modo, direttamente anche noi.

Oppure peggio, perché siamo intimiditi, perché abbiamo paura e perché vogliamo dare un segnale positivo nel momento in cui, pur togliendo la pena del carcere per il reato di diffamazione, prevediamo, giustamente, sanzioni alternative, che, probabilmente, saranno più efficaci, perché saranno applicate più facilmente. Infatti, io stesso, dovendo mandare un giornalista in galera, ci penso non una, ma mille volte, e probabilmente decido di no, anche se, magari, la fattispecie del reato sussiste; mentre, invece, dovendolo condannare a una pena pecuniaria, ho molte meno preoccupazioni.

Quindi, è possibile che questa normativa nuova sia più efficace nel tutelare le persone diffamate, mentre, contemporaneamente, toglie l'ombra del carcere dall'esercizio della professione giornalistica. Pag. 11

Abbiamo titolo noi per trattare in modo diverso il giornalista da qualunque altro tipo di professionista che può incorrere in azioni risarcitorie esagerate?

Si dice che nel caso del giornalista c'è la preoccupazione che possano esserci azioni intimidatorie volte a impedirgli di esercitare pienamente, fino in fondo, la professione. È certamente vero, ma siamo sicuri che non esista una stessa prospettiva anche nel caso di altre professioni? Dico questo, non per spezzare una lancia contro il principio di una qualche punizione per la lite temeraria, ma semplicemente per dire che il principio di eguaglianza ci obbliga ad affrontare questo tema in un'altra sede. Stiamo discutendo di una riforma generale che riguarda il diritto penale, quello è il luogo in cui introdurre una norma di questo tipo, in modo che essa possa anche modulare differentemente la propria enunciazione secondo le peculiarità di diverse categorie, ma non dando la brutta impressione di privilegiarne una più potente a danno di altre meno potenti.

Queste sono le ragioni che hanno ispirato la formulazione di questo emendamento e sono le ragioni per cui noi voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vazio. Ne ha facoltà.

FRANCO VAZIO. Grazie, Presidente. Sul tema dell'articolo 5...

PRESIDENTE. No, onorevole Vazio, siamo sull'emendamento Pagano 5.52, non sull'articolo 5 in generale.

FRANCO VAZIO. Sull'emendamento soppressivo Pagano 5.52.

PRESIDENTE. Benissimo.

FRANCO VAZIO. Credo che la discussione vada posta in maniera un po' ordinata, perché stiamo parlando non di un diritto qualsiasi, ma del diritto alla libertà di stampa e di informazione, e noi sappiamo quanto la libertà di stampa sia importante per il consolidamento e anche per il rafforzamento della democrazia. Pag. 12

Sotto questo profilo si discute delle cosiddette liti temerarie. Noi sappiamo che l'articolo 96 del nostro codice di procedura civile prevede e prescrive che, nei casi in cui sia introdotta una lite temeraria, con malafede o colpa grave, vi sono delle conseguenze. Ebbene, la Corte europea ha segnalato al nostro Paese non solo questioni afferenti i temi delle carceri, ma ha voluto segnalare che si doveva prestare particolare attenzione al tema delle liti temerarie quando esse avessero incrociato o potessero incrociare la libertà di stampa e di informazione.

Ci sono ordinamenti stranieri, per esempio quelli anglosassoni, che determinano in maniera automatica, sulla base del risarcimento danni richiesto nei casi di liti temerarie, la conseguenza di queste azioni.

Noi, con l'emendamento della Commissione, che pone al centro una liquidazione equitativa che ha come riferimento la somma risarcitoria richiesta dal soccombente che fa una lite temeraria al fine di scoraggiare il giornalista e la stampa dall'interessarsi a vicende di un certo peso, è chiaro che stiamo tutelando l'informazione in quanto tale, senza pregiudicare in nessuna maniera le questioni attinenti al diritto del danneggiato. Infatti, stiamo parlando non del danneggiato che ha ragione, ma stiamo parlando di una persona oggetto di una campagna di stampa giusta che agisce contro un giornalista in malafede non per chiedere le ragioni delle proprie pretese, ma per scoraggiare quel giornalista ad andare avanti. Pensiamo ad azioni di denigrazione o di aggressione nei confronti della stampa che hanno ad oggetto richieste milionarie. Ebbene, noi diciamo al giudice che, se quella persona fa un'azione temeraria di questa natura, nella somma risarcitoria determinata equitativamente il giudice deve tenere conto della somma risarcitoria richiesta.

Faccio un ultimo riferimento anche riguardo ai temi delle liti temerarie: fu proprio il Ministro Alfano, con il disegno di legge n. 1082 del 2009, che volle la responsabilità aggravata di cui all'articolo 96.

Quindi, sotto questo profilo, noi andiamo avanti in quel solco, nel senso di andare a scoraggiare l'introduzione di liti temerarie perché non rispondono a quel criterio di giusto processo e di giusta tutela dei diritti dei cittadini.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, la posso pregare di stare al suo posto ? Grazie.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.  
Presidente Lupi...

DANIELE FARINA. Grazie Presidente. Noi consideriamo l'introduzione di un articolato effettuata dal Senato, che riguarda le liti temerarie, come uno dei punti qualificanti di questa norma, nelle sue modificazioni, nei vari suoi passaggi e nelle sue letture. Ed è uno degli elementi che alla fine peseranno nel giudizio che daremo nel voto finale sull'intero provvedimento.

Io ho sentito parlare di carnefici, di grandi testate, di vittime, di diffamazione. Si è detto che l'articolo 96 già lo prevede, io mi permetto di rispondere che evidentemente non lo prevede abbastanza.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Daniele Farina. Colleghi, onorevole presidente Lupi, onorevole Buttiglione, onorevole Dorina Bianchi, vi devo pregare, per favore, perché il Viceministro deve seguire il dibattito. Questo purtroppo è (*Commenti del deputato Lupi*)... Allora lei parli con il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in modo che il Viceministro segua il dibattito. Prego, onorevole Daniele Farina.

DANIELE FARINA. Infatti, noi parliamo di temerarietà, ma dovremmo invece parlare di intimidazione, di condizionamento, perché molto bene il punto di diritto, ma, nel concreto, che cosa è successo? È successo che richieste abnormi di risarcimento sono state utilizzate al fine di condizionare la libertà di stampa e il giornalismo d'inchiesta.

Io citavo, nel primo passaggio di questa Camera, alcuni casi concreti di questo fenomeno in riferimento a piccole testate, Pag. 14 molto spesso di provincia, a volte *online*, che trattavano temi, ad esempio, quali la mafia. Ecco che cosa è successo nel concreto ed evidentemente la scarsa giurisprudenza su questa materia, di cui abbiamo disposizione, significa che forse proprio in questa sede noi dobbiamo rimarcare, per così dire, un valore aggiunto e una particolarità della funzione giornalistica e dell'informazione, che la distingue da tutte le altre. Infatti, in quel caso, il danneggiato non sarà stato e non è stato soltanto il giornalista, ma siamo stati tutti noi, sono stati gli italiani nella loro possibilità di accesso alle informazioni di inchiesta e di sapere.

Ecco perché noi voteremo contro l'emendamento Pagano 5.52 e, invece, a favore dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ottobre. Ne ha facoltà.

MAURO OTTOBRE. Signor Presidente, intervengo solo per informare che anche i parlamentari non sono esenti dalla diffamazione. Vorrei citare il mio caso particolare. Qualche mese dopo l'elezione alla Camera dei deputati, sono stato condannato a otto mesi di carcere in primo grado, unico caso in Italia, per diffamazione a mezzo stampa, per avere detto ad un comandante dei vigili urbani, sostanzialmente, che ha speso male i fondi necessari per lo svolgimento del suo mandato e per avere detto che il comandante dei vigili urbani della zona dell'Alto Garda e Ledro prende il doppio o più del doppio dello stipendio rispetto a un capitano dei carabinieri.

Fortuna vuole che la corte di appello ha annullato la sentenza di primo grado perché il fatto non sussiste, ancora al di là se noi abbiamo o meno l'immunità parlamentare. Oltretutto, è un fatto gravissimo rispetto all'abuso del giudice di primo grado, evidentemente, che ha sottomesso ad una gogna mediatica anche me e i miei familiari. Quindi, è un tema questo che dobbiamo anche rivedere nell'articolo 68 della Costituzione italiana, perché queste cose non devono più succedere.

Chi non può fare critiche? Tutti possono fare critiche, sapendo anche che la Corte dei diritti europei ha sancito chiaramente che non può essere dato il carcere, a chiunque esso sia, non solo ad un direttore di giornale evidentemente, Pag. 15 ma anche a chi muove una critica nell'ambito del proprio lavoro. Questo non è possibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molteni. Ne ha facoltà.

[NICOLA MOLTENI](#). Grazie, Presidente. Io credo che l'articolo 5 e poi, in parte, anche l'articolo 6 siano i due articoli rispetto ai quali il dibattito in quest'Aula porta le forze politiche a fare delle considerazioni diverse rispetto alla discussione del testo avuta in prima lettura e probabilmente anche a portare delle valutazioni finali e conclusive rispetto alle valutazioni che sono state fatte in prima lettura alla Camera e probabilmente, da parte di alcune forze politiche, forse anche da parte della Lega, rispetto al voto che è stato dato al Senato. Nella prima e nella seconda lettura i voti da parte del nostro gruppo sono stati sostanzialmente identici.

Credo che questo provvedimento, che è un provvedimento che era, che è e che mi auguro possa continuare ad essere un provvedimento sostanzialmente condiviso dal Parlamento, un provvedimento di assoluto buon senso, che va a sanare probabilmente un errore, che va a sanare un'eccezione che tanti altri Paesi hanno sanato, che qualche Paese ancora mantiene, ovvero il carcere nei confronti dei giornalisti, proprio per la condivisione complessiva che ha avuto nelle prime due letture (Camera e Senato), andasse portato avanti con quello spirito di condivisione complessiva che si era maturata durante le prime due letture.

Io credo che la modifica dell'articolo 96 e l'introduzione della lite temeraria, introdotta al Senato, nonostante non organica rispetto a un principio generale, potesse trovare, sulla valutazione in via equitativa da parte del giudice rispetto alla domanda di risarcimento, un punto di caduta accettabile e condivisibile. È evidente che nel momento in cui si decide, invece, di modificare quel principio di equità e di valutazione equitativa da parte del giudice con emendamenti da parte della Commissione, da un lato, ma anche da parte di singole forze politiche, dall'altro, ciò porta a spostare quel punto di caduta e di condivisione che era stato trovato al Senato.

Pertanto, io credo che la modifica del Senato sia una modifica accettabile. Credo che non sia accettabile, invece, Pag. 16 l'emendamento proposto dalla Commissione. Credo che le considerazioni e il fatto che il relatore dia un parere e il fatto che il Governo, con una punta di imbarazzo, dia un altro parere – e io mi ritrovo nel parere dato dal Governo, dal Viceministro Costa, che, tra l'altro, è il presentatore, ricordiamolo, della proposta di legge – evidenziano, anche visti i tempi e le modalità con cui questo dibattito si è incardinato tra ieri e oggi, come ci sia evidentemente, da un lato, una divergenza all'interno del Governo, o meglio all'interno della maggioranza, e tra il Governo e la maggioranza. Ma, dall'altro lato, l'elemento importante è che su questo provvedimento c'era una condivisione unanime complessiva da parte di tante forze politiche. Temo che quella condivisione, utile e necessaria, su questo tema e su questo argomento, rischi di essere spezzata.

Noi manterremo coerenza rispetto a quanto detto in precedenza e a quanto votato in passato esattamente nel momento in cui i testi che usciranno dalla votazione finale di questo provvedimento non si discosteranno eccessivamente rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera e alle modifiche introdotte al Senato. Altrimenti, inevitabilmente il gruppo della Lega farà delle valutazioni non opposte, ma probabilmente leggermente differenti rispetto a quelle tenute nei passaggi precedenti (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini*).

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alessandro. Ne ha facoltà.

[LUCA D'ALESSANDRO](#). Grazie, Presidente. Per quanto riguarda l'emendamento Pagano 5.52 e l'emendamento 5.100 della Commissione, Forza Italia annuncia il voto di astensione poiché la materia è molto delicata. In questo caso bisogna bilanciare due esigenze. Una è quella dell'intimidazione o dell'eventuale intimidazione nei confronti del giornalista e, quindi, una compromissione della libertà di stampa. Dall'altra parte, però, bisogna in qualche modo evitare che poi ci siano campagne diffamatorie nei confronti di un'eventuale vittima della diffamazione.

Proprio perché la materia è delicata e proprio perché noi auspichiamo che ci sia una revisione totale dell'istituto della Pag. 17 lite temeraria, che venga affrontata nel codice di procedura civile e

non solo nella legge sulla diffamazione, ribadisco che Forza Italia si asterrà su questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colletti. Ne ha facoltà.

ANDREA COLLETTI. Presidente, il MoVimento 5 Stelle voterà contro la soppressione proposta dal deputato Pagano – contro, per una serie di motivi che, poi, esplicheremo anche con riferimento ai nostri emendamenti – soprattutto perché, negli ultimi anni, abbiamo visto troppe cause civili intentate contro giornalisti, ma anche contro semplici cittadini o anche altri esponenti politici: paventando la lesione dell'immagine o dell'onore del danneggiato, si richiedevano impunemente cifre abnormi di centinaia di migliaia di euro. Allora, visto ciò che sta succedendo, è giusto che la politica, attraverso anche una previsione specifica, metta un freno a queste pratiche. Pratiche che, però, sono intimidatorie – e qui è la differenza con le altre forze politiche – non solo verso i giornalisti e, quindi, non solo verso la libertà di stampa, ma soprattutto verso la libertà di espressione. Ed è per questo motivo che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo presentato emendamenti per allargare la tutela verso tutti i cittadini, non solo verso una categoria (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pagano 5.52, con il parere contrario della Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Pregherei i colleghi, che sono ancora in fase di transito, di recarsi rapidamente alle loro postazioni e di votare...Palazzotto, Giammanco...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	405
Votanti	365
Astenuti	40
Maggioranza	183
Hanno votato <i>sì</i>	48
Hanno votato <i>no</i>	317.

La Camera respinge (*Vedi votazioni*).

Passiamo alla votazione del subemendamento Colletti 0.5.100.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colletti. Ne ha facoltà. Colleghi tutti, vi pregherei di abbassare un pò il tono della voce, grazie. Proviamo, onorevole Colletti.

ANDREA COLLETTI. Grazie Presidente, questo è un subemendamento all'emendamento presentato ieri dalla Commissione durante il Comitato dei nove. Ci sono, in questo emendamento, come in realtà anche nell'articolo 5, degli evidenti errori di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Colletti. Onorevole De Girolamo, grazie. Prego, onorevole Colletti, vediamo se riusciamo a svolgere questo intervento.

[ANDREA COLLETTI](#). Ebbene, con questo emendamento della Commissione noi andiamo ad inserire nell'articolo 96 del codice di procedura civile un concetto che civilisticamente non ha senso. Questo perché la diffamazione commessa con il mezzo della stampa è una tipica fattispecie non civilistica, ma penale. In realtà, non c'è mai nessuna richiesta di risarcimento derivante da diffamazione a mezzo stampa perché il concetto civilistico è quello della lesione dell'immagine o dell'onore, che non deriva neanche da un'ipotesi di reato.

Infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale in molteplici sentenze, deriva direttamente dall'articolo 2 della Costituzione ovvero la tutela della persona e quindi anche la tutela dell'immagine e dell'onore della persona. Pertanto invito – ho già parlato con alcuni colleghi – a rivedere la posizione su questo emendamento perché è intimamente sbagliato e lo dico non solo da parlamentare ma da avvocato in modo che dobbiamo dare ...

[PRESIDENTE](#). Scusi, onorevole Colletti. Onorevole De Girolamo, forse non mi sono spiegato... adesso mi sono spiegato. Prego.

[ANDREA COLLETTI](#). Dobbiamo dare la possibilità al giudice di condannare ex articolo 96 per lite temeraria non solo quando la richiesta è a seguito di diffamazione a mezzo della stampa, perché il 90 per cento delle richieste civilistiche non sono per diffamazione a mezzo della stampa ma per lesione dell'immagine e dell'onore della persona offesa. Il rischio in realtà è che, dando una interpretazione restrittiva della norma, essa, pur meritoria nei suoi intenti, in realtà non raggiunga lo scopo e lo si capisce anche andando a leggere l'articolo 21 della legge sulla stampa che prevede solo il riferimento ai reati. In questo caso noi non siamo davanti a reati ma siamo davanti alla tutela civilistica di una lesione meramente civilistica che non dipende da un reato ma dipende direttamente dall'articolo 2 della Costituzione.

Oltretutto, con il mio emendamento, vado a sanare una differenza. In questo caso, con l'emendamento della Commissione, noi andiamo a dare tutela a coloro che diffamano con il mezzo della stampa e ricordo che, volendo, anche un *post* su *Facebook* ultimamente è stato considerato come diffamazione a mezzo della stampa ma non andiamo parimenti a dare tutela a coloro che, ad esempio, in una piazza affermano le stesse cose che in uno stampato ma verso i quali non è stabilita la medesima tutela. La volontà in realtà è quella anche giusta di andare a tutelare la posizione di garanzia dei giornalisti ma ricordo che non solo i giornalisti scrivono su un quotidiano ma c'è tutta una serie di autori della pubblicazione che scrivono sul quotidiano. Nello stesso tempo, tuttavia, non diamo tutela a semplici cittadini. Faccio l'esempio dei consiglieri comunali e qui porto l'esempio accaduto purtroppo in Abruzzo, una terra non solo martoriata da una mala politica, di un politico vicino al centrosinistra che ha citato civilmente una consigliera comunale del *MoVimento 5 Stelle* perché parlava di un concetto sociologico che forse la consigliera non aveva capito, anzi il politico non aveva capito, e l'ha citata per 250 mila euro di danni. Noi tuteliamo i giornalisti e non tuteliamo quella fattispecie? O ricordo il presidente della giunta regionale abruzzese D'Alfonso che ha citato per 200 Pag. 21 mila euro per lesione dell'immagine e dell'onore un consigliere regionale per un comunicato stampa che neanche nominava il presidente D'Alfonso. Qui si rischia in realtà che la Corte costituzionale possa dire che la norma è illegittima perché tutela solo una determinata categoria di persone, anzi nemmeno una categoria, solo delle persone che scrivono sui giornali e se lo stesso concetto non viene scritto sui giornali le medesime persone non sono tutelate. Questo, dal mio punto di vista, è un abominio giuridico e con questo emendamento lo possiamo risolvere. Facciamo un lavoro decente e diamo al Senato una norma che possano approvare immediatamente (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sannicandro. Ne ha facoltà.

[ARCANGELO SANNICANDRO](#). Ritengo che le preoccupazioni del collega Colletti siano infondate perché è bene rileggere insieme l'articolo 96. Quest'ultimo è titolato: «Responsabilità aggravata» ed è inserito nel codice di procedura civile. Quindi, quando un qualunque giudizio civile si conclude e il giudice emette la sentenza e deve poi condannare alle spese ai sensi dell'articolo 91, c'è l'ipotesi di una responsabilità aggravata di cui abbiamo ampiamente discusso. C'è inoltre una norma di chiusura in questo articolo 96 che recita: «In ogni caso – ripeto: in ogni caso – quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice anche d'ufficio – addirittura d'ufficio – può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata».

Noi, a questo articolo, abbiamo aggiunto poc'anzi, con la proposta emendativa che abbiamo approvato o che stiamo per approvare, un'altra specificazione, ma, come giustamente ha detto il collega Farina, è una specificazione che viene adottata al solo scopo di rimarcare la specialità del delitto che si può commettere a mezzo stampa, ma che, in ogni caso, da un punto di vista tecnico, io personalmente ritenevo che fosse già ricompreso in quel «in ogni caso».

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vazio. Ne ha facoltà.

[FRANCO VAZIO](#). Grazie, Presidente. Solamente perché l'Aula non abbia da pensare o da temere che le parole dell'onorevole Colletti rispondano a un criterio di verità o di equilibrio. Ciò che dice Colletti non sta né in cielo, né in terra. La responsabilità aggravata abbraccia tutti i reati, di tutti i tipi e di tutti i generi. Noi con questo emendamento abbiamo voluto aderire ad un invito fatto dalla Corte europea, che segnala come un diritto fondamentale il diritto a tutelare la libertà di informazione e, quindi, di intervenire sulle liti temerarie con riferimento specifico alla diffamazione a mezzo stampa, non ad altri reati come le ingiurie. Perché, se vogliamo parlare di altri delitti e altri reati, mi sentirei più portato a tutelare il diritto alla salute o il diritto alla persona, che non il diritto all'ingiuria e alla diffamazione.

Noi abbiamo voluto segnalare in maniera particolare all'opinione pubblica e ai giudici che, per quanto riguarda la diffamazione a mezzo stampa, qualora vi sia una lite temeraria, il giudice dovrà prendere con grande attenzione e particolare riguardo la somma risarcitoria. Perché? Perché vogliamo evitare che sia intimidito il giornalista, il giornalista di inchiesta, che noi sappiamo essere un baluardo della democrazia. Questo è il punto, non altro.

Quindi, lo dico con chiarezza perché, quando si fanno tesi dicendo: guardate che state sbagliando perché non capite di diritto, richiamo a maggiore attenzione, così come l'onorevole Sannicandro ha testé precisato.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti. Pag. 23  
Indico la votazione....

[MAURO OTTOBRE](#). Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Vi pregherei, colleghi, però, di iscrivervi per tempo, non quando sono passato ai voti.

Prego, onorevole Ottobre, ne ha facoltà.

[MAURO OTTOBRE](#). Mi scusi, Presidente, la ringrazio.

Io vorrei far presente al Governo di rivedere la posizione, perché è noto che io certamente non condivido la posizione del MoVimento 5 Stelle, ma questo subemendamento di Colletti ha pienamente ragione. Bisogna cascarci dentro per capire come funziona, perché, evidentemente, io che ero stato condannato a otto mesi di carcere in primo grado e assolto perché il fatto non sussiste in Corte di appello, non avrei diritto ad alcun risarcimento. E chi lo racconta ai miei figli, quando

andavano a scuola e veniva loro chiesto quando il padre sarebbe andato in galera ? E questa è la verità ! Quindi, evidentemente, non bisogna assumere posizioni o preconcetti a monte, bisogna anche entrare nelle situazioni e verificarne la questione. Questo è un subemendamento giusto al quale io porrò il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Colletti 0.5.100.1, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Gelmini, Monchiero, Labriola, Carloni. Abbiamo votato tutti ?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	409	
Votanti	383	
Astenuti	26	
Maggioranza	192	Pag. 24
Hanno votato sì	67	
Hanno votato no	316	

La Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Colletti 0.5.100.2, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Ciracì, Binetti... ci siamo ?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413	
Votanti	392	
Astenuti	21	
Maggioranza	197	
Hanno votato sì	64	
Hanno votato no	328	

La Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

Passiamo alla votazione del subemendamento Colletti 0.5.100.3, sul quale, onorevole Colletti, vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Colletti 0.5.100.3, con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Capelli, Tancredi, Giuliani, Tartaglione, Roberta Agostini.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	416	
Votanti	394	
Astenuti	22	Pag. 25
Maggioranza	198	
Hanno votato <i>sì</i>	61	
Hanno votato <i>no</i>	333	

La Camera respinge (*Vedi votazioni*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagano. Ne ha facoltà.

[ALESSANDRO PAGANO](#). Presidente, a nome del mio gruppo desidero manifestare la dichiarazione di voto su questo emendamento in maniera contraria. Il motivo, però, deve essere abbondantemente spiegato. Lo faremo sicuramente in sede di dichiarazione di voto finale attraverso un ragionamento complessivo, però, già adesso, in questa fase è opportuno dare la giusta spiegazione, anche per evitare che si facciano speculazioni rispetto al lavoro della Commissione, che è stato articolato e complesso, come tutti abbiamo avuto modo di capire in queste ore.

Desidero farlo facendo, in pochissimi secondi, un riassunto. Io ricordo a tutti che questo provvedimento nasce perché lo vuole fortemente il nostro gruppo, il nostro partito. Ricordo a tutti che c'è stato un ragionamento ampio attorno al mio emendamento, quello che è stato bocciato poc'anzi, su cui noi ovviamente abbiamo votato a favore, dove veniva spiegato in maniera chiara che non possono esistere fattispecie diverse rispetto alla logica della lite temeraria. C'è una regola aurea, che è quella che vale sempre, cioè che il principio generale dev'essere rispettato. Quest'Aula ha stabilito, ha deciso – rispettabile nelle sue motivazioni più articolate, con criticità rispetto quello che, invece, spiegheremo in dichiarazione di voto finale – che invece c'è una fattispecie ben precisa, che è quella che riguarda il rapporto con i giornalisti e, in generale, il mondo dell'informazione, che deve essere trattata in maniera diversa. È evidente che a quel punto è intervenuta la Commissione, l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione in termini di mediazione. Devo anzi dare atto e merito al relatore di avere fatto uno sforzo straordinario per venire incontro alle diverse istanze. Pag. 26

Però, il principio rimane sempre lo stesso, cioè non è stato fatto altro che trattare in maniera diversa un elemento che, invece, è basilare, ossia che la lite temeraria deve essere trattata in maniera diversa, così come abbiamo già abbondantemente spiegato nei nostri interventi in precedenza.

Ecco perché oggi, pur apprezzando il lavoro della Commissione, noi dobbiamo per forza confermare il nostro voto contrario rispetto alla filosofia e alla logica che ho appena spiegato, all'emendamento 5.100 della Commissione.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colletti. Ne ha facoltà.

[ANDREA COLLETTI](#). Il Movimento 5 Stelle e voterà contro l'emendamento proposto dalla Commissione, perché, in un certo senso, è addirittura quasi peggiorativo rispetto a quello già proposto dal Senato. Purtroppo – e capita troppo spesso –, la maggioranza è sordo rispetto a legittime richieste di miglioramenti, che non hanno nulla di ideologico e politico, di un testo di legge, testo che dovrebbe essere formalmente e tecnicamente corretto.

Il testo, così come risulterà qualora si dovesse votare a favore di questo emendamento e per come si è votato contro i nostri emendamenti, rischierà di non raggiungere lo scopo.

Questo perché i giornalisti o gli autori delle pubblicazioni avranno eventualmente la tutela di cui all'articolo 96, in questo caso comma 4, del codice di procedura civile solo per gli effetti civili a seguito di una sentenza penale di condanna per diffamazione a mezzo della stampa. Sinceramente non si può accedere a quanto prospettato dal collega Sannicandro secondo cui in realtà questa norma è inutile ma è solo un segnale. Noi questa norma la volevamo rendere utile e se è solo un segnale essa risulta in verità dannosa perché ultronea rispetto allo scopo ed anzi rischia, piuttosto che chiarire, di danneggiare gli stessi giornalisti che vengono citati solo civilmente per lesione dell'immagine o dell'onore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.100 della Commissione, con il parere favorevole della Commissione, su cui il Governo si rimette all'Assemblea.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Laforgia, Saltamartini..

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	416
Votanti	371
Astenuti	45
Maggioranza	186
Hanno votato sì	258
Hanno votato no	113

La Camera approva *(Vedi votazioni)*.

Questo emendamento ha precluso tutti i restanti emendamenti all'articolo 5 in quanto interamente sostitutivo dell'articolo stesso.

***(Esame dell'articolo 6 – A.C. [925-C](#))***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'[articolo 6](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate *(Vedi l'allegato A – A.C. [925-C](#))*.

Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**[WALTER VERINI](#), Relatore.** Sugli emendamenti Pagano 6.51 e Colletti 6.50 il parere della Commissione è contrario. La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 6.100 e 6.101. La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento Tit. 100.

Presidente, vorrei motivare brevemente i pareri, per evitare problemi procedurali.

**PRESIDENTE.** Prego, prosegua onorevole Verini.

**[WALTER VERINI](#), Relatore.** Avendo seguito da vicino il lavoro della Commissione e anche il dibattito che si è svolto pubblicamente sui giornali credo sia giusto spiegare il perché la Commissione proponga all'Assemblea la votazione su questo emendamento, quando all'inizio della legislatura affrontammo la proposta di legge, all'epoca firmata dall'onorevole Costa, proposta seria e molto condivisibile, che è stata la base su cui abbiamo lavorato, nessuno ha pensato di eliminare la vergogna del carcere per fare gli interessi di qualche giornalista che aveva condanne di questo tipo.

Noi abbiamo lavorato per eliminare la vergogna del carcere come norma generale di civiltà per superare un retaggio autoritario. Durante le audizioni, da parte delle associazioni che rappresentano i giornalisti, in particolare la Federazione nazionale della stampa, assieme a critiche, suggerimenti, contrarietà – perché alcuni contenuti vengono giudicati troppo timidi e di scarsa tutela nei confronti della professione giornalistica – tra le proposte che con più forza sono pervenute alla Commissione vi è stata quella di provare a tutelare dei casi particolari, quelli cioè di giornalisti, sia redattori o collaboratori sia direttori, di testate la cui proprietà non esiste più o perché fallita o per motivi simili.

In caso di diffamazione a mezzo stampa e di condanna al risarcimento, come noto, la legge sulla stampa vigente prevede Pag. 29 una solidarietà tra editore, direttore responsabile e giornalista redattore, autore della pubblicazione, ma se manca uno di questi oggetti il carico del risarcimento è sulle spalle di chi rimane. La Federazione nazionale della stampa ci ha chiesto con tutte le forze di evitare questa situazione per cerca di non far cadere sui soggetti più deboli, in caso di fallimento della proprietà, tutto questo carico. Ecco la *ratio* del provvedimento, che poi – secondo una stima di alcune associazioni – riguarda oggi, in tutta Italia, almeno un centinaio di giornalisti e di testate piccole medie o più grandi, che sono fallite o in corso di fallimento. Quindi, se questa norma, oggi potrebbe riguardare questi cento casi, è chiaro che però si tratta di una norma generale, una norma che facciamo come tutela di una professione che varrà non solo oggi, ma anche domani.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Verini.

WALTER VERINI, *Relatore*. Signor Presidente, ho finito, ma sentivo il dovere di richiamare quale è stata la motivazione per cui la Commissione ha adottato questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Colletti, siamo sull'emendamento 6.51. Mi scusi, onorevole Colletti. Prego, il Governo ?

ENRICO COSTA, *Viceministro della giustizia*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6 il Governo si rimette all'Aula e devo dire che la ragione è la medesima espressa sull'articolo 5: l'organicità e la sistematicità della materia che avrebbero dovuto avere, probabilmente, un approccio, al di là poi del merito, specifico delle proposte contenute nel testo. Ho ascoltato le valutazioni del relatore sulle quali chiaramente non intendo entrare in contraddizione. Quello che si rimarca è che al di là poi della bontà e della finalità che hanno queste norme introdotte, entrano in una fase e su un istituto che probabilmente dovrebbe essere analizzato ed eventualmente riformato nel suo complesso e non attraverso delle norme di settore che toccano una materia, perché di argomenti e di tematiche che potrebbero avere la medesima dignità di quella che trattiamo oggi ce ne sono sicuramente moltissime.

PRESIDENTE. La ringrazio, e mi scusi onorevole viceministro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colletti. Ne ha facoltà.

ANDREA COLLETTI. Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle si asterrà sull'emendamento s'oppressivo, così come si asterrà sulla votazione dell'articolo 6, per vari ordini di motivi. Possiamo capire da un certo punto di vista la *ratio* di questo articolato, ma gli effetti in realtà poi risulteranno ingiusti. Bisogna in verità analizzare la genesi di questa modifica approvata in Commissione dall'emendamento del relatore. La genesi, in realtà, si rifaceva ad un episodio specifico, ovvero la condanna, in sede civile, del direttore responsabile de *l'Unità* e, a seguito di quella condanna che, a differenza di altre condanne di altri giornalisti e altri direttori, non avevano avuto seguito nella stampa nazionale (perché forse avevano pochi amici o avevano amici poco potenti) l'idea era di fare questo emendamento per tutelare esclusivamente quel caso. Utilizzare una legge per tutelare uno

specifico caso ci è risultato ingiusto e abbiamo accolto con favore il fatto di avere allargato la tutela, non solo al direttore responsabile, ma soprattutto al giornalista che si trovava anch'egli condannato.

Ciò che in realtà è sbagliato, è sbagliato da un punto di vista sistematico, perché in questo caso noi andiamo a dare un privilegio a coloro che sono stati condannati, a seguito di sentenza penale o civile, per una diffamazione o per una lesione dell'immagine o dell'onore, e a questi soggetti andiamo a dare un privilegio rispetto ad esempio a imprese non artigiane che hanno fornito del materiale all'editore o al proprietario e quindi in realtà con questa previsione andiamo a danneggiare quelle imprese, imprese in questo caso non colpevole di nulla, non colpevoli di diffamazione, non colpevoli di lesioni dell'immagine o dell'onore. Quindi, sebbene la *ratio* sia giusta, il provvedimento in sé è ingiusto e il bilanciamento di giustizia e ingiustizia ci porta ad astenerci dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Bruno. Ne ha facoltà.

FRANCO BRUNO. Signor Presidente, anche io capisco il senso della norma e per questo motivo non voterò contro, mi asterrò. Tuttavia non posso non osservare che questa legge viene costruita quasi esclusivamente, le modifiche di queste norme vengono quasi esclusivamente fatte sulla scia e sulla scorta di gestioni, di strumenti, di informazioni che sono tutt'altro che strumenti di informazione, ma che spesso e volentieri sono stati organi di informazione di partiti, di coalizioni o di pezzi della politica. Anche questa norma, così come altre che sono dietro l'impianto che ha costruito questa serie di provvedimenti, sta a significare di fatto che non si guarda all'interesse collettivo dell'informazione, ma quando si colpisce e si tenta di correggere qualcosa che ha fatto uno strumento di informazione di un partito è nata così, è nata dall'altra parte della barricata questa legge. Adesso si sposta anche dalle panche, ahimè, del centrosinistra, devo dire che spesso gli strumenti di informazione di partito o di coalizione non sono utilizzati per informare ma spesso e volentieri anche per colpire l'avversario e in tante di queste situazioni la diffamazione, cioè un reato, altro che retaggio autoritario, altro che vergogna delle pene, la diffamazione è un reato che Pag. 32colpisce nell'onore la dignità delle persone, è stato utilizzato ai soli fini politici. Io non sono convinto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vazio. Ne ha facoltà.

FRANCO VAZIO. Signor Presidente, anche in questo caso, pur apprezzando lo sforzo del MoVimento 5 Stelle, che dichiara di astenersi così come altri gruppi, credo che vada segnalata la mancanza di coraggio, la mancanza di voglia di assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie azioni. Teniamo conto che questo articolo 6 è frutto anche di un emendamento presentato dallo stesso Colletti e che recepisce in larga parte l'emendamento Colletti e l'obiezione che l'onorevole Colletti fa rispetto al delitto di diffamazione commesso con dolo da parte del giornalista, che quindi verrebbe ad assurgere ad un privilegio, l'onorevole Colletti tace di un elemento importante, cioè che la Commissione, con l'emendamento 6.101, ha previsto che i fatti connessi a condotte dolose vengano esclusi da questo tipo di articolo. Quindi sotto questo profilo il rischio che dice l'onorevole Colletti non esiste, perché coloro che hanno commesso il reato di diffamazione e sono condannati per il delitto di diffamazione compiuto con dolo, non godranno dei benefici di cui all'articolo 6. Quindi, pur apprezzando lo sforzo del MoVimento 5 Stelle, che si astiene, credo che in questo caso ci vorrebbe quell'assunzione di responsabilità che sarebbe coerente con un movimento che vuole assumersi la responsabilità di guidare il Paese. Bisogna sempre avere la voglia di fare la cose fino in fondo e non fermarsi a un metro dal traguardo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molteni. Ne ha facoltà.

NICOLA MOLTENI. Grazie, Presidente. Io credo che bisogna essere onesti e trasparenti con il Parlamento, perché se il principio sotteso in questa norma è un principio astrattamente condivisibile, non si può non riconoscere nell'emendamento del collega Verini, poi modificato, un'evidente norma ritagliata e costruita su un caso specifico e credo che le parole del relatore Verini, nel fraintendimento involontario che ha voluto Pag. 33 creare, lasciassero chiaramente trasparire che questa norma nasce per una vicenda specifica, nasce per un caso specifico, nasce costruita e vestita su una persona specifica, che è il direttore o l'ex direttore de *l'Unità*.

Per cui, le norme devono essere generali e astratte sempre, caro collega Verini, sia quando le faceva il centrodestra sul presidente Berlusconi, sia quando le fa il centrosinistra sul direttore de *l'Unità*. Se il principio dell'astrattezza della norma, generale e astratta, doveva valere all'epoca, non vedo il motivo per cui non debba valere oggi.

E, quindi, presidente Ferranti, capisco l'imbarazzo vostro e l'imbarazzo della maggioranza su un tema che poteva tranquillamente essere disciplinato in modi, forme, modalità e provvedimenti differenti. Avete ritenuto opportuno utilizzare il treno della norma sulla diffamazione per i giornalisti, per inserire questo specifico provvedimento, a tutela del direttore de *l'Unità*. Lo fate e ve ne assumete la responsabilità.

Va bene, dunque, la modifica dell'emendamento da parte del Movimento 5 Stelle, che estende la portata anche a quei poveri cristi giornalisti e pubblicisti, e lo dico da marito di una giornalista, quindi fuori da qualunque tipo di eventuale conflitto di interessi...

PRESIDENTE. Ci ha dato una notizia, onorevole Molteni.

NICOLA MOLTENI...fuori da eventuale conflitto di interessi.

Però, credo che non ci si possa nascondere dietro a questo emendamento. Tutti devono sapere qual è la portata e la finalità dell'emendamento che voi andate ad approvare.

Tutto ciò al netto del fatto che evidentemente un giornalista che viene condannato – e stiamo parlando di un giornalista condannato, con una sentenza definitiva passata in giudicato – risponderebbe, in caso normale, in solido rispetto alla testata giornalista. È evidente che se la testata giornalistica fallisce non può essere gravato unicamente sulla responsabilità patrimoniale del dipendente l'onere di farsi carico del fallimento dell'azienda stessa e, quindi, vi è la necessità di portarlo al privilegio. Insinuarlo al privilegio sul fallimento è evidentemente una norma generale che, se fosse tale, sarebbe evidentemente di buon senso. Pag. 34

Non è una norma generale, ma è una norma specifica. Per cui, il gruppo della Lega Nord si astiene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ferraresi. Ne ha facoltà.

VITTORIO FERRARESI. Grazie, Presidente. È ovvia l'intenzione politica palesata in questo preciso momento – non in un momento antecedente, bensì ora – ed è ovvio che ci siamo trovati davanti anche a quella che potrebbe essere una forzatura. È anche ovvio che il Movimento 5 Stelle le sue responsabilità se le prende, soprattutto quando c'è da fare da balia a un Governo, a una maggioranza che è assolutamente inetta e va a scrivere dei testi in modo assolutamente insufficiente, anche dal punto di vista tecnico-legislativo.

In questo momento, quindi, il Movimento 5 Stelle si prende la responsabilità di aiutare, supportare anche, l'operato di un Governo e di un PD che scrivono le norme in modo sbagliato. Ecco perché noi abbiamo proposto questo emendamento. Ecco perché la nostra posizione è una posizione assolutamente responsabile, che va a correggere anche gli errori di questa maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pagano 6.51, con il parere contrario della Commissione, mentre il Governo si rimette all'Aula.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Folino. Ci siamo ? Io non vedo mani alzate. Pizzolante e Ciracì. Ha votato, onorevole Pizzolante ? Ha votato o no ?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	416
Votanti	323
Astenuti	93
Maggioranza	162
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	297.

La Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.100 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Aula.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Di Gioia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	416
Votanti	327
Astenuti	89
Maggioranza	164
Hanno votato sì	292
Hanno votato no	35.

La Camera approva *(Vedi votazioni)*.

Risulta precluso da questa votazione l'emendamento Colletti 6.50.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.101 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Aula.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Tartaglione, Folino, Fregolent, Romele, Leva, Lo Monte, Paola Bragantini, Impegno...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	424
Votanti	415
Astenuti	9

Maggioranza 208  
Hanno votato *sì* 385  
Hanno votato *no* 30.

La Camera approva (*Vedi votazioni*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Di Gioia, Folino, Grande, Altieri, Luciano Agostini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 421  
Votanti 337  
Astenuiti 84  
Maggioranza 169  
Hanno votato *sì* 304  
Hanno votato *no* 33.

La Camera approva (*Vedi votazioni*).

**(Esame di un emendamento al titolo – A.C. [925-C](#))**

**[PRESIDENTE](#)**. Passiamo all'esame dell'unico emendamento presentato al titolo (*Vedi l'allegato A – A.C. [925-C](#)*), l'emendamento Tit. 100 della Commissione, su cui il relatore Verini mi ha anticipato prima il parere favorevole della Commissione. Qual è il parere del Governo ?

**[ENRICO COSTA](#)**, *Viceministro della giustizia*. Il parere è favorevole.

**[PRESIDENTE](#)**. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tit. 100 della Commissione, con il parere favorevole del Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Greco, Capelli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 422  
Votanti 407  
Astenuiti 15  
Maggioranza 204  
Hanno votato *sì* 403  
Hanno votato *no* 4.

La Camera approva (*Vedi votazioni*).

**(Esame degli ordini del giorno – A.C. [925-C](#))**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli [ordini del giorno](#) presentati (*Vedi l'allegato A – A.C. 925-C*). Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

ENRICO COSTA, *Viceministro della giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Gebhard n. 9925–C/1 ([Vedi All. A](#)), purché riformulato nel senso di premettere nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di prevedere» e di inserire, dopo la parola «rimozione», le seguenti parole: «dei commenti», perché forse un refuso aveva fatto saltare questo aspetto.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno Ferranti n. 9925–C/2 ([Vedi All. A](#)) in ragione proprio delle considerazioni fatte prima dal Governo.

Non so se è così coerente con l'approvazione della norma di cui all'articolo 5, perché qua viene richiesta una coerenza normativa, quindi una nuova disciplina della lite temeraria. È quello che auspicava il Governo e che, comunque, è stato anticipato, in parte, dall'articolo 5. Quindi, il Governo esprime parere favorevole.

LUCA D'ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA D'ALESSANDRO. Chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno Ferranti. n. 9925–C/2 ([Vedi All. A](#)).

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del Pag. 39giorno Gebhard n. 9925–C/1 ([Vedi All. A](#)), sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, purché riformulato e che la presentatrice non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Ferranti. n. 9925–C/2 ([Vedi All. A](#)), sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

*(Dichiarazioni di voto finale – A.C. [925-C](#))*

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Presidente, colleghi, il gruppo di Fratelli d'Italia apprezza il lavoro svolto dalla Commissione che intende, peraltro, anche migliorare, dal nostro punto di vista, il provvedimento rispetto a quello che era stato fatto al Senato. Ovviamente, per noi rimane una serie di criticità forti rispetto alla natura di quello che si è voluto mettere in campo.

In via pregiudiziale, voglio dire che noi non solo condividiamo il principio, pressoché sacrosanto, che non solo i giornalisti, ma nessuna persona possa andare in galera per reati di opinione o, comunque, in genere per la libertà di manifestare le proprie idee. Ci mancherebbe, siamo un partito garantista, un partito del diritto e, quindi, riteniamo assolutamente sacrosanto che in un Paese democratico non si possa andare in galera per le proprie opinioni, ancorché sappiamo bene che in galera ormai non si va neanche più per il furto, per le rapine, per effetto degli «svuota carceri» messi in campo dai Governi tecnici delle larghe intese e dal PD. Oramai in galera non ci va più nessuno, quindi figuriamoci se ci vanno i giornalisti o se è giusto che ci possano andare i giornalisti o una persona che diffama o ingiuria un'altra.

Quello che, però, rimane inammissibile è l'idea contrapposta che ci possa essere la libertà di diffamare e ingiuriare e, peggio ancora, ci possano essere sanzioni pecuniarie, e sanzioni in generale irrilevanti, per il potere che ha invece, non il povero giornalista che fa il giornalismo d'inchiesta o che magari sbaglia nel giornale locale ad esprimere alcune posizioni, ma il grande giornalista, il

grande mezzo di informazione, Pag. 40 che ha la capacità di influenzare l'opinione pubblica, che ha la capacità di cambiare anche il corso democratico degli eventi.

Immaginiamo una calunnia ben confezionata messa in campo il giorno prima dell'elezione a sindaco, piuttosto che a presidente della regione oppure delle elezioni parlamentari da cui poi scaturisce la nostra democrazia che è la pietra angolare del nostro ordinamento giuridico che si basa sulla democrazia e sulla sovranità popolare. Immaginiamo se il giorno prima dell'elezione un grande giornale decide di far perdere le elezioni a una parte, inventando di sana pianta una storia, magari con risvolti gravissimi e se la possa cavare, dopo aver scritto una vergogna falsa il sabato o la domenica, con una smentita il lunedì oppure con il pagamento di una sanzione di 20, di 30, di 40 mila euro.

Secondo voi la democrazia del nostro Paese può valere 50 mila euro, massimo di sanzione che viene dato ad un grande giornale, che magari appartiene ad una banca o magari appartiene ad un'assicurazione? Infatti, il problema vero della nostra democrazia è che ormai i grandi mezzi di informazione non sono più in mano all'editoria pura, a coloro che si battono per le proprie idee, a prescindere che siano sbagliate, o che fanno inchieste per fare conoscere i fatti all'opinione pubblica, ma i nostri mezzi di informazione ormai sono in mano ai poteri finanziari.

Allora, la legge parte da una *ratio* giusta che noi condividiamo, quella di impedire che, per la libertà di opinione e per la libertà per eccellenza, che è la libertà di stampa, si possa essere perseguiti con la galera, cosa che sappiamo già non avvenire per effetto degli «svuota carceri» che, innalzando la soglia per cui si entra in galera, sostanzialmente, come ho già detto, impediscono l'ingresso in galera anche per rapinatori, stupratori, delinquenti incalliti e quant'altro, figuriamoci per i giornalisti. Ma il principio vale la pena che sia difeso e noi riteniamo che non si possa dare un voto favorevole.

Così come posso anche aggiungere che l'idea di mettere sullo stesso piano il giornalista che utilizzando un giornale, che di per sé nell'immaginario collettivo rappresenta una verità acclarata, possa delegittimare il singolo cittadino e cavarsela con una smentita e, invece, magari la persona che fa una diffamazione normale non possa avere la stessa scriminante e, quindi, con una smentita, con una lettera di scuse, evitare un processo o evitare una multa. O, peggio ancora, mettere sullo stesso piano la vittima e il carnefice, il carnefice che utilizzando il giornale – peggio ancora un grande gruppo finanziario – vuole delegittimare un avversario politico che magari si batte, come facciamo noi, contro i privilegi delle banche e delle assicurazioni che il Governo Renzi sta mettendo in campo in questi anni, e che può essere dileggiato e diffamato e poi magari non avere neanche la tutela della querela o dell'azione civile, perché altrimenti può incorrere persino nel caso per cui, come qualche collega incautamente ha detto, dopo avere vinto un primo grado, perda il secondo e, quindi, con una condanna all'incontrario da parte del querelante. Pag. 42

Allora, io credo che si è già andati un po' oltre nel momento in cui si faceva una cosa buona e si evitava il carcere per i giornalisti e per quanti commettono reati di opinione. Anzi, noi dovremmo allargare ed estendere a tanti reati previsti dal nostro codice, che ancora puniscono, in maniera antiquata e sì barbarica e medievale, le espressioni di opinioni, ancorché censurabili e ancorché gravi, ma sempre nel campo del pensiero. Infatti, se ci sono norme che puniscono i reati di opinione, oggi magari che siamo in un Paese democratico puniamo cose gravi che possono essere dette, ma lasciamo che un domani magari si possano perseguire gli oppositori per opinioni che sono non condivisibili dall'*establishment* del potere.

Ma non voglio allargare molto il tema. Sta di fatto che noi condividiamo fortemente la battaglia morale che la Camera in questo momento porta avanti, con la maggioranza di Governo e il Viceministro Costa che è stato il primo presentatore della proposta. Ma riteniamo che essere passati da un regime sanzionatorio sbagliato sul piano morale nei confronti dei giornalisti e delle persone che diffamano o ingiuriano gli altri ad un regime addirittura opposto – dove per l'esiguità delle pene pecuniarie possibili, per l'opportunità di una scriminante larga che, dopo avere fatto l'offesa, consente al gruppo editoriale o al giornalista diffamatore anche per professione di cavarsela con una

multa lieve e nell'ipotesi peggiore con una sospensione dalla professione di soli sei mesi al massimo (e poi vedremo in quanti casi verrà data) – sia stato un passo troppo grande.

Allora, il nostro gruppo – ripeto – nel condividere la moralità della battaglia, nell'apprezzare anche i tentativi e l'effettivo miglioramento che alla Camera ulteriormente si è fatto di questo provvedimento, che ha già fatto con il sistema della navetta due passaggi parlamentari, non può votare contro. Non possiamo votare, però, allo stesso tempo a favore, perché riteniamo che si sia andati troppo oltre e si sia finito, da una parte, per garantire una sorta di impunità della diffamazione e per togliere, dall'altra, troppi diritti ai diffamati che riteniamo essere, soprattutto nel caso del confronto con la carta stampata, la parte più debole e, quindi, la parte che il Parlamento e lo Stato dovrebbero tutelare (*Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mucci. Ne ha facoltà.

**MARA MUCCI**. Grazie, Presidente. Nel presente provvedimento viene modificata la sanzione penale dei reati di diffamazione ed ingiuria. Viene, infatti, eliminata la pena detentiva ed aumentata la sanzione pecuniaria in modo da offrire una generalizzata deterrenza alla commissione di questi reati.

Sebbene il massimo delle pene pecuniarie per le grandi testate giornalistiche sia effettivamente ancora basso, è stato osservato che, nonostante l'eliminazione delle pene detentive, la sanzione pecuniaria potrebbe comunque costituire uno spauracchio per la libertà di stampa e di libera espressione del pensiero per quei giornalisti che scrivono per le piccole testate. Nella formulazione del testo, pertanto, è doveroso, da un lato, garantire i diritti e l'interesse del danneggiato che non siano diffuse notizie che possano instillare il dubbio sull'onestà della persona che si ritiene danneggiata, e, dall'altro lato, si dovrebbe calibrare con maggiore specificità la sanzione ed i limiti per le liti temerariamente intentate nei confronti di chi quotidianamente offre le proprie informazioni al pubblico.

Specificamente, dunque, sono due gli interessi da contemperare: l'interesse che, da una parte, risiede nella persona offesa, che vede minata la propria integrità morale e la propria onestà da parte di chi, comunque, ha dalla sua un raggio di azione molto più potente rispetto all'offeso, perché chi scrive su un giornale parla nei confronti di uno verso «n», mentre chi subisce un danno può rivalersi nei confronti di una persona e non è detto che, però, anche in seguito alla rivalsa, possa ristabilire l'ordine e ristabilire, quindi, da principio, la propria immagine e la propria onestà che vede rappresentata. Per questo motivo riteniamo che il provvedimento in esame sia molto importante e, nel contempo, anche delicato. Si valuta positivamente anche la previsione che sia tutelato il diritto alla rettifica dell'informazione senza che sia aggiunto il commento, ma semplicemente riportando il medesimo titolo con indicazione dell'autore in modo da poterlo riferire univocamente all'informazione per la quale si chiede la rettifica.

Si accoglie, infine, di buon grado la previsione che stabilisce termini definiti e stringenti per effettuare la rettifica in modo Pag. 44 che possa risultare tempestiva rispetto alla prima notizia che presenta delle inesattezze.

Complessivamente quindi, per i nodi che abbiamo appena descritto, preannunziamo la nostra astensione sul provvedimento in sede di votazione.

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piepoli. Ne ha facoltà. Non essendo presente in Aula si intende vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molteni. Ne ha facoltà.

**NICOLA MOLTENI**. Presidente, svolgerò poche considerazioni perché questa proposta di legge è già stata abbondantemente discussa in prima lettura; è stata modificata al Senato e oggi viene nuovamente modificata. Si tratta di un provvedimento indiscutibilmente giusto.

Ma la valutazione politica che svolgo, su un provvedimento giusto, rispetto al quale il gruppo

della Lega ha votato a favore, tanto nella prima lettura alla Camera quanto nella seconda lettura al Senato, è la seguente. Io credo che emerga e sia emerso, durante questo dibattito, che tutta quella grande volontà politica di dare attuazione immediata a questo provvedimento non ci sia. Io ho la netta impressione che non c'è assolutamente la volontà politica. Nonostante i proclami, gli intendimenti e le dichiarazioni che vengono fatte trasparire all'esterno, mi sembra che il dibattito a cui abbiamo assistito in questi due giorni vada esattamente nella direzione opposta. Questo proprio perché, andando a modificare alcuni aspetti, a loro volta introdotti dal Senato, è emersa nel dibattito una differenza tra le forze politiche della maggioranza, un'enorme differenza della posizione della maggioranza, in modo particolare del Partito Democratico rispetto alle posizioni del Governo, in base alle quali il disegno di legge è stato presentato.

Quindi, ho la netta sensazione e abbiamo la netta sensazione che una proposta di legge giusta, una proposta di legge necessaria rispetto alla categoria dei giornalisti oggi avrebbe potuto trovare la luce, sarebbe potuta diventare legge e così non è. Non è così proprio perché il dibattito ha portato ad apportare delle modifiche e ad introdurre nuovi elementi che Pag. 45 porteranno questo provvedimento nuovamente a un dibattito all'interno del Senato.

E come spesso è capitato nel dibattito tra Camera e Senato, in modo particolare sui temi riferiti alla giustizia, le modifiche introdotte da una Camera sono state poi sistematicamente rimodificate da parte dell'altra Camera. Quindi, io temo che questa proposta di legge prenderà la via di altri provvedimenti, ovvero verrà insabbiata e una norma giusta, mirata a togliere il carcere ai giornalisti, cosa che avviene in quasi tutti i Paesi del mondo tranne alcune rare eccezioni, rimarrà unicamente un bel dibattito parlamentare, tante parole e tante chiacchiere rispetto alle quali non troverà mai la luce questa proposta di legge. Siamo in un Paese dove la libertà di opinione e la libertà di stampa non sono assolutamente in discussione. Anzi, io credo che nel nostro Paese ci sia giustamente una grande e prospera libertà di stampa. Noi abbiamo sempre creduto che prevedere il carcere e, quindi, la reclusione, in modo particolare con riferimento a fatti specifici, fosse un *vulnus* di democrazia probabilmente da sistemare. E la proposta di legge nasce con questa finalità ed a questa finalità, a cui si è riferita la proposta di legge presentata, ci siamo sempre attenuti, come ripeto votando a favore, tanto alla Camera, quanto al Senato.

Vengono, però, introdotti due elementi. Noi siamo favorevoli alla cancellazione del carcere e alla cancellazione della reclusione in caso di diffamazione a mezzo stampa; siamo favorevoli all'introduzione delle sanzioni pecuniarie, a nostro avviso, giuste ed eque; e siamo anche favorevoli al potenziamento e alla rimodulazione del principio della rettifica, anche se spesso e volentieri la rettifica, sia per portata, sia per dimensioni, sia per impatto, non corrisponde mai alla notizia falsa o diffamante che viene pubblicata e, quindi, il danno per colui il quale è stato diffamato dalla prima notizia raramente e difficilmente viene sanato dalla rettifica. Però c'è il potenziamento importante dell'istituto riparatore della rettifica. Ci sono, però, due aspetti che, a nostro avviso, vanno ad inficiare la bontà del lavoro che è stato fatto, anche rispetto all'introduzione, operata al Senato, con riferimento alla lite temeraria o alla querela temeraria, istituto, tra l'altro, raramente praticato nel nostro istituto giurisdizionale e raramente attuato nelle aule dei tribunali. Pag. 47

Io credo che l'istituto della lite temeraria, se andava modificato, andava modificato in senso generale; andava modificato con riferimento all'articolo 96, riferito, non al caso specifico dei giornalisti, ma, in maniera strutturale e organica, come modifica normativa generale e astratta riguardante tutti coloro i quali si sarebbero trovati in una situazione prevista dall'articolo 96. Credo che la valutazione equitativa da parte del giudice era un principio di equità giusto introdotto al Senato. Il parametrare il giudizio di equità rispetto alla proporzionalità della domanda risarcitoria presentata credo sia, così come introdotto con un emendamento della Commissione, un principio non equo e palesemente sproporzionato rispetto al potenziale effetto della domanda risarcitoria. Quindi, sulla lite temeraria non abbiamo riscontrato una condivisione rispetto alle posizioni della Commissione e della maggioranza. Non posso dire del Governo perché il Governo aveva una posizione esattamente opposta rispetto a quella del relatore. Così come – e l'abbiamo eccepito

durante il dibattito poco fa – non abbiamo trovato riscontro rispetto alla norma, che è stata introdotta all'articolo 6, che si riferisce a un principio sacrosanto, ossia quello di tutela, non solo del direttore, ma, come ripeto, anche dei giornalisti e dei pubblicisti, come è stato giustamente modificato da un emendamento da parte del Movimento 5 Stelle. A un principio sacrosanto segue una norma non generale ed astratta. È emerso in maniera estremamente chiaro l'imbarazzo da parte del relatore, da parte della maggioranza e da parte del Partito Democratico a giustificare una norma palesemente nata come norma *ad personam*; un vestito ritagliato e cucito *ad hoc* per un caso particolare, per un caso singolo che rappresenta, comunque, un'eccezionalità rispetto ad un panorama giornalistico che andava in una direzione esattamente opposta.

Detto questo, il principio è giusto: il giornalista che risponde in solido con la testata giornalistica rispetto ad una diffamazione, nel momento in cui viene condannato al risarcimento del danno a fronte di una testata giornalistica fallita, evidentemente non può essere lasciato solo ad affrontare il giudizio risarcitorio, in molti casi anche pesante e in molti casi non solo di natura economica, ma spesso anche di natura patrimoniale.

Questo principio va bene se calato in una realtà generale e complessiva, solleva invece alcune perplessità se calato su un Pag. 48 caso specifico e particolare. Si tratta dunque di un provvedimento con luci ed ombre. Era un provvedimento nato con molte luci e rispetto a quelle luci il gruppo della Lega aveva manifestato la disponibilità ad assecondare un bisogno ed un'esigenza reale ed effettiva, oggi le ombre che subentrano rispetto alle luci ci portano in parte a modificare il nostro voto ed è il motivo per cui preannunzio l'astensione del gruppo della Lega Nord in sede di votazione (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dambroso. Ne ha facoltà.

**STEFANO DAMBRUOSO.** Grazie Presidente, onorevoli colleghi, l'urgenza di apportare alcune modifiche ad una legge che risale ormai al 1948 – quella recante «Disposizioni sulla stampa» – è dettata dalla necessità di sviluppare un utile bilanciamento di diritti costituzionali per alcuni versi confliggenti, quali le libertà di espressione, di critica e di cronaca e l'inviolabile diritto del cittadino alla reputazione.

Il testo oggi in esame pone finalmente il nostro ordinamento in linea con gli alti standard europei e con quanto da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo, da un lato, l'eliminazione della pena detentiva per i reati d'opinione e, dall'altro, il rafforzamento di misure riparatorie quali la pubblicazione della rettifica e della sentenza di condanna; modifiche, queste, oggi più che mai necessarie se si considerano le numerose condanne alla reclusione che hanno colpito giornalisti e direttori, anche di testate nazionali, negli ultimi anni.

Al riguardo, nel corso delle audizioni, che sono state davvero molte e importanti, in Commissione giustizia in prima lettura, abbiamo avuto modo di ascoltare l'esperienza diretta di molti prestigiosi ed esperti nomi del giornalismo italiano e l'intervento che personalmente mi ha indirizzato a proseguire con convinzione su questa strada è stato quello di Giorgio Mulé, direttore di Panorama, che, nel mese di luglio del 2013, ha subito due condanne per omesso controllo, per un totale di 16 mesi di reclusione senza condizionale. In quell'occasione, il direttore ha affermato di avere 100 giorni per impugnare le Pag. 49 sentenze di primo grado ma di non volerlo fare, confidando nel senso di responsabilità di questo Parlamento. Lo stesso Parlamento che, solo due anni fa, con un altro direttore di un altro giornale, invece, non si era sentito di portare avanti il discorso sull'esclusione del carcere per i direttori dei giornali per omesso controllo.

Da allora, purtroppo, sono trascorsi due anni e queste misure indispensabili in un Paese civile non sono ancora legge! A fronte infatti, di un lavoro davvero rapido e condiviso che la Camera ha fatto in prima istanza, l'altro ramo del Parlamento, tuttavia, nonostante alcune modifiche, non ha condiviso l'impianto della proposta e ha apportato delle modifiche che hanno portato ad altri due anni di dilazione.

In particolare, per quanto concerne la responsabilità del direttore o del vicedirettore, è stato finalmente confermato un loro obbligo di controllo su quanto pubblicato, anche perché, al pari di qualsivoglia posizione apicale all'interno di un'impresa, tale norma individua una posizione di garanzia per il fatto illecito commesso a danno di un comune cittadino. Ciò consente di distinguere il diritto ad informare dall'ingiustificabile pretesa di scrivere tutto ciò che il giornalista vuole, talvolta in accordo con il direttore e con la linea editoriale, senza alcuna assunzione di responsabilità rispetto alle notizie pubblicate.

Nel corso dei lavori in prima lettura e, soprattutto, alla luce delle audizioni svolte, come ho già detto, mi sono ancor più convinto che l'idea iniziale contenuta nella mia proposta di legge che è stata abbinata a quella presente era davvero quella da portare avanti. La realtà è fortemente condizionata dalle comunicazioni sul *web* e sui *social network*. Ebbene, ci siamo resi conto che è necessario estendere l'ambito di applicazione della nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa anche alle edizioni telematiche di quotidiani e periodici in quanto oggi molto naviga su questi strumenti di comunicazione. Questa riforma deve tenere conto del fatto che l'informazione è profondamente cambiata, che sono cambiati i mezzi, la velocità, il modo in cui si diffondono le notizie e le piattaforme su cui sono distribuite.

Non possiamo riproporre un sistema normativo tarato solo sui mezzi di informazione tradizionali e non regolamentare per nulla illeciti compiuti attraverso altri strumenti di diffusione. Occorre una normativa che vada oltre le disposizioni sulla stampa e si adatti alla nuova informazione, al mondo del *web*, ai siti Internet, che non c'erano e che oggi fanno parte del nostro quotidiano, e quindi a un modo di fare radio e televisione che oggi esiste e che ieri non era neppure immaginabile.

Il testo oggi in esame contiene norme di buon senso che consentono una più efficace riabilitazione della parte lesa agli occhi dell'opinione pubblica e tali misure dovrebbero, a mio avviso, estendersi a tutti i siti *web* che svolgono attività divulgativa, ponendo queste fonti sullo stesso piano dei più tradizionali mezzi di informazione. In sede di discussione, prima in Commissione giustizia e poi in Aula, si è, però, optato per una applicazione della normativa ai soli siti Internet aventi natura editoriale, escludendo, quindi buona parte dell'informazione *on-line* e i *blog* che oggi invece rivestono un ruolo fondamentale nella circolazione delle notizie. È vero che gli esperti e i tecnici continuano a dire che si tratta soltanto di amplificatori, ma con quel «soltanto», davvero, non ci si rende conto di quanta diffamazione circoli proprio sui *blog* e di quanto sia del tutto non controllato e passi davvero di tutto proprio su quegli strumenti.

Oggi la reputazione di chicchessia viene totalmente massacrata grazie a questa assenza di monitoraggio, che è possibile effettuare ancora oggi sui *blog*. I *blog* sono un'area che, per quanto difficile, deve essere considerata con attenzione e questo, anche in questa seconda fase di valutazione in sede di Commissione giustizia, si è cominciato a fare.

In particolare, nell'articolato, si propone l'obbligo per il direttore o, comunque, per il responsabile del giornale di pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, o nelle agenzie di stampa, o ancora nel prodotto editoriale *on-line* le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti che si ritengano danneggiati da notizie o immagini diffamatorie e, nell'ottica di garantire un effettivo esercizio della rettifica al riparo da omissioni e manipolazioni, è stato previsto il divieto Pag. 51 di inserire commenti, che, troppo spesso, vengono utilizzati per sminuire, ridicolizzare, o semplicemente «disinnescare» questo importante strumento riparatorio.

Chiunque abbia frequentazione e conoscenza delle dinamiche di lettura *on-line* sa che, attraverso i siti di ricerca, la notizia compare per prima e la rettifica va in fondo; a ciò si aggiunga che le pagine Internet vengono lette prevalentemente nella parte iniziale, anche perché la schermata può avere un'estensione di svariate pagine. Ne consegue che la mancata specificazione del punto esatto in cui la rettifica deve essere inserita rischia di lasciare ampio spazio alla discrezionalità sulla sua collocazione, con un ulteriore danno per chi ne ha chiesto la pubblicazione.

Nella legge si prevede anche che la rettifica avvenga con lo stesso rilievo e la stessa

collocazione della notizia diffamatoria, in modo riconoscibile e, per quanto attiene i siti Internet di natura editoriale, che essa venga riportata in testa di pagina, prima dell'articolo che ne forma l'oggetto e utilizzando la medesima URL (*uniform resource locator*), ossia quella sequenza di caratteri che identifica in modo univoco l'indirizzo di una risorsa sul *web*.

Questo rinnovato ruolo della rettifica, e la sua rivalorizzazione rappresentano un importante risultato in termini di riparazione del danno: se da una parte, infatti, viene eliminata la pena della reclusione, dall'altra, serve una regola che dia davvero piena funzione all'istituto della rettifica, tenendo presente che, in particolare sui mezzi di informazione di nuova generazione, tale strumento potrebbe arrivare in tempi molto rapidi a ristabilire la verità, riducendo sensibilmente il danno per la parte lesa.

Ovviamente, la scelta legislativa di applicare la legge sulla diffamazione a mezzo stampa anche ai mezzi di informazione di ultima generazione, richiede un bilanciamento delle sanzioni pecuniarie, tenendo presente, nella commisurazione della pena, l'effettiva capacità lesiva della notizia diffamatoria, la sua diffusione, la tempestiva riparazione del danno ed eventualmente la capacità economica del sito o della testata giornalistica, ma certamente non ignorando il potenziale diffamatorio di questa condotta.

Da ultimo, qualche parola e qualche riflessione sulla modifica approvata in seconda lettura dalla Commissione giustizia, che mira a dare soluzione ai casi di fallimento delle Pag. 52 proprietà dei giornali che, troppo spesso negli ultimi anni, hanno lasciato a direttori e giornalisti ogni responsabilità sul risarcimento dei soggetti danneggiati per diffamazione.

PRESIDENTE. Concluda.

STEFANO DAMBRUOSO. Vado a concludere, Presidente. Noi abbiamo condiviso questa impostazione, così come l'abbiamo realizzata con le votazioni svolte fino ad oggi; quindi il nostro partito, che oggi rappresento con questa dichiarazione di voto finale, è per l'approvazione del testo in esame, che è considerato un passo importante proprio perché introduce, finalmente, nel nostro ordinamento alcune misure indispensabili per una informazione più libera e, al contempo, più responsabile.

Annuncio, quindi, a nome del gruppo Scelta Civica il voto favorevole al provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.

DANIELE FARINA. Grazie, Presidente. Quello che ci apprestiamo a votare è un testo profondamente cambiato rispetto alla versione licenziata dalla Camera nell'ottobre 2013, ma anche rispetto alla successiva versione approvata dal Senato della Repubblica. Parliamo di un provvedimento che è a lungo sfuggito ad una riforma parlamentare, almeno per una decina di anni, e questo fatto parla da solo. Parla della difficoltà di regolamentare una materia dove si giustappongono interessi e diritti diversi, tra i quali alcuni costituzionalmente garantiti.

Questo provvedimento ha iniziato il suo iter sotto le insegne di un anacronismo, ovvero il carcere previsto per i giornalisti, e la sua cancellazione ne segna indubbiamente l'esito. Ma la nostra discussione ripetuta è stata anche un'occasione per una riflessione su quanto sia profondamente cambiato l'universo dell'informazione, su quanta distanza vi sia, molto più ampia del tempo trascorso, tra la situazione odierna e quella della legge del 1948, normativa sulla stampa cui ancoriamo parti fondamentali del presente provvedimento.

La Camera, in questa lettura, è intervenuta nuovamente sul testo e diciamo che sono tre i punti, a mio avviso, maggiormente significativi: la soppressione dell'originario articolo 3 del testo, che disciplinava il cosiddetto diritto all'oblio, parte che è stata espunta; la soppressione della responsabilità oggettiva del direttore o del vicedirettore responsabile; infine, quella di cui abbiamo

discusso lungamente nella giornata odierna, il tema della lite temeraria.

Sul primo aspetto voglio ricordare le parole di Stefano Rodotà: «La previsione di un assoluto diritto all'oblio, esercitato senza contraddittorio, è destinata a produrre un infinito contenzioso tutte le volte che, di fronte a richieste ingiustificate, il direttore legittimamente decida di non accoglierlo. Ma la norma può anche indurre ad accettare la richiesta solo per sottrarsi proprio ad un contenzioso costoso e ingestibile e, soprattutto, può indurre la decisione di non rendere pubbliche notizie. I rischi non vi sono solo per la libertà di informazione, ma per la stessa democrazia», e sono rischi evidenti. Bene, dunque, abbiamo fatto ad intervenire su questo specifico punto

Sulla responsabilità oggettiva poco dico. Ricordo che in campo penale essa ha sempre posto delicati problemi di compatibilità con l'articolo 27 della Costituzione.

In ultimo, vi è la cosiddetta lite temeraria, che è stata in questi anni la vera e permanente minaccia alla libertà di informazione e la distribuzione, credo, su questo tema del parere delle forze politiche dello stesso Governo ci racconta molto da questo punto di vista. Potevamo certamente fare di più, mi sembra però un deciso passo in avanti.

Ricordavo prima che questo provvedimento è stato l'occasione per un'approfondita ricognizione sui mutamenti intervenuti nel mondo e nell'universo dell'informazione, tanto nei *media* quanto nell'organizzazione del lavoro giornalistico, e diciamo che sull'organizzazione del lavoro giornalistico e le figure del giornalista, del pubblicista e dell'autore dell'articolo i mutamenti non sono andati nella giusta direzione, in una buona direzione, ma nel senso di una precarizzazione che ha avuto profondi riflessi anche sulla capacità di fare informazione in questo Paese. Quindi, non tutti i mutamenti sono intervenuti in meglio, ma sono stati comunque, nel bene e nel male, mutamenti rivoluzionari. Ed è questa, credo, anche la misura della palese inadeguatezza della legislazione vigente. Pag. 54

Il gruppo di SEL ha votato contro le precedenti versioni del provvedimento, lo ha fatto al Senato, lo ha fatto alla Camera dei deputati in prima lettura. Ma riconosce lo sforzo compiuto, i mutamenti avvenuti, l'attenuarsi di quel il rischio «bavaglio» potenzialmente presente nel testo fino ad oggi.

Pertanto, annuncio il voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagano. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO PAGANO**. Grazie, Presidente. Preannuncio che noi ci asterremo su questo provvedimento. Lo faremo in maniera chiara e precisa, lasciando anche tracce su questo intervento che ovviamente serviranno come riferimenti a chi evidentemente dovrà giudicare lo stesso provvedimento in futuro, cioè il Senato. Desideriamo farlo in maniera articolata perché, come avete visto nelle ultime battute di questo provvedimento, noi ci siamo astenuti nel complesso e abbiamo votato contro ad alcuni articoli fondamentali. È quindi evidente che vi è una manifestazione forte in tal senso che rispetto ad una forza di governo va ovviamente contro alle logiche stesse. Ecco perché abbiamo pensato di dare una spiegazione compiuta e completa che possa servire anche come lettura futura, anche per essere giustamente interpretato nell'altro ramo del Parlamento.

Ricordo a tutti che questo provvedimento nasce su nostra iniziativa e nasce perché abbiamo ben chiaro nelle nostre corde che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha considerato che le sanzioni a carico dei giornalisti sono un'ingerenza, un'ingerenza però purché vi sia una serie di condizioni. Sono ben chiare e sono nella nostra mente e le ricordo a tutti voi: che sia prevista dalla legge; che sia necessario perseguire una finalità utile al contesto democratico e alla società che rispetta i diritti e i doveri; che sia proporzionata al fatto. La Corte stabilisce tutto questo e noi lo facciamo nostro sulla base di alcuni elementi con un provvedimento: che in qualunque caso il diritto del giornalista nei modi che ho appena spiegato non deve prevaricare, non vi deve essere lesione all'altrui reputazione, la verità della notizia deve essere conclamata, non deve esservi alcun

nocumento sull'onorabilità della persona. Pertanto, per questi motivi deve essere garantito l'onore e il prestigio della persona stessa.

È ovvio, tuttavia, che tutto ciò ha trovato delle contraddizioni palesi in questo provvedimento perché – per quanto devo Pag. 56 dare onore e merito al relatore, l'onorevole Verini, che si è speso tanto per trovare dei bilanciamenti e delle soluzioni intermedie – alla fine dell'esame il provvedimento non ci ha dato soddisfazioni da nessun punto di vista, soprattutto con le premesse che ho appena ricordato. Il bilanciamento, visto che ho usato questa parola, parte dal presupposto che vi debba essere sì la garanzia della libertà di pensiero nei confronti di chi scrive che deve ovviamente informare l'opinione pubblica, ma dall'altro anche il diritto alla garanzia dell'onore e della reputazione di chi è offeso. Io sfido a dire il contrario a tutto questo e, cioè, che ci sono diritti costituzionalmente garantiti che in questo momento sono venuti meno. Nel senso che appunto sono garantiti a favore della parte che deve dare informazioni, ma sono assolutamente sbilanciati a sfavore nei confronti di chi subisce, dando per scontato naturalmente che se chi subisce poi alla fine ha torto, e verrà dimostrato tale, rispetto a un giudizio, magari non solo dell'opinione pubblica ma anche dell'autorità giudiziaria, ben venga e ben ci sta. Ma coloro che invece sono stati calpestati nella loro onorabilità e nel loro prestigio è evidente che sono danneggiati e resterà per loro l'onta per tutta la vita. Poco fa è stato spiegato bene in alcuni passaggi dall'onorevole Dambruoso come la rete produca ormai degli effetti travolgenti nella negatività degli stessi e in una civiltà, o presunta tale, che va verso la diffamazione congenita, che ormai appartiene alla mentalità di fette ampie della popolazione, che dietro allo schermo di un computer si divertono a reiterare, a moltiplicare, a diffondere cattive notizie, comprenderete che quanto sto dicendo non è banale. Quindi, la cattiva informazione, specie se in malafede, moltiplicata dagli effetti mediatici di qualunque genere e specie, produce un danno: la perdita dell'onorabilità nei confronti del soggetto. Questo è sempre ben chiaro nella nostra testa, ed era il senso ed il principio per cui abbiamo ispirato un provvedimento, sin dalle origini, portandolo avanti con caparbia convinti come siamo che è evidente che solo l'equilibrio di queste due forze, di questi due poteri, può produrre effetti positivi virtuosi per la società.

Verifichiamo alla luce di questo risultato finale che invece continua la deriva verso coloro che sono propensi a uccidere la persona, non a costruire un rapporto positivo di verità nei Pag. 57 confronti dell'opinione pubblica. Lo dico perché abbiamo avuto la semplificazione plastica negli ultimi venti minuti dell'esame di questo provvedimento, quando abbiamo discusso il provvedimento che portava a mia firma e abbiamo spiegato che non era possibile tecnicamente, umanamente, culturalmente, politicamente e socialmente che ci fosse uno sbilanciamento rispetto al principio della lite temeraria che è per definizione un principio che vale per tutti e non possono esserci delle sacche di privilegio nei confronti di qualcuno, come invece nel caso specifico la carta stampata e *online* rispetto a tutto il resto del mondo. Era evidente ed è giusto che ci fosse una capacità anche in questo caso di equilibrio in tale senso. Per cui l'azione giudiziaria che viene inibita per colpa di elementi che a monte sono stabiliti dalla legge e che rendono difficile, irta, difficoltosa, se non addirittura pericolosa l'azione giudiziaria, perché come avete osservato, in caso di sconfitta, ci sarà una cifra mostruosa da pagare: tutto questo produce uno sbilanciamento. Ecco perché sul principio della lite temeraria abbiamo detto «no» alla proposta che ci è arrivata e «no» anche alla mediazione, come apprezziamo lo sforzo che è arrivato dal relatore, e abbiamo detto «no» anche alla proposta di legge stessa.

È evidente che a questo punto qualche considerazione politica va fatta. Perché non posso pensare che questo Parlamento continui e ricontinui ancora una volta a farsi del male. È evidente che a questo punto c'è un potere tecnocratico che è superiore a questo Parlamento, superiore rispetto a chi deve decidere nell'interesse del popolo. C'è stata proprio nei giorni scorsi un'intervista di un noto *opinion leader*, un cantante, che in questo momento sta girando su internet dove dice apertamente «sono stato convocato in una riunione di *lobby*, c'era la finanza, c'erano i *mass media*, c'erano i potenti del mondo e ho chiesto come mai non ci sono i politici? No, i politici servono in una fase successiva, quando devono prendere le direttive». Lo dice un *opinion leader*, un cantante

nazionale, a proposito delle tesi sul LGBT su cui era stato abbordato per diffonderle.

Questa è la prova concreta – lo dice un testimone in un'intervista importante perché tale è per la storia – che c'è qualcosa che non quadra in questa nostra politica e noi, Pag. 58collegli, dobbiamo interrogarci. Questo Parlamento tesse la canapa della corda che lo impicca e non lo impicca in una logica di controparte per cui sono i giornalisti che hanno la meglio nei confronti della politica, non è la logica della contrapposizione, perché noi siamo un potere della Costituzione, il terzo per definizione, che nasce e serve per difendere l'interesse del cittadino. Quindi, quando ci sono dei sbilanciamenti a favore di certi poteri nei confronti di altri, è evidente che a cascata chi la paga è sempre l'ultimo del gradino, l'ultimo dei poveretti, l'ultimo degli uomini, cioè il popolo. È chiaro che noi stiamo qui a fare delle leggi nei confronti dell'interesse del popolo. Quando questo interesse non c'è, perché nel caso specifico c'è un interesse forte che prevarica nei confronti degli altri, il risultato è chiaro e palese. Tutto questo, purtroppo, non è frutto soltanto di un occasionale, di un passeggero momento di follia di questo Parlamento, ma è una costante che sta accadendo e che si ripresenta puntualmente. Come non ricordare ormai che ci sono leggi che vengono stabilite da alcuni procuratori che vengono poi portate qui in questo Parlamento: lo dicono testualmente e apertamente e le tesi culturali che vengono diffuse in certi ambiti vengono poi fatte proprie da questo Parlamento. Penso che questo non sia una cosa normale, è giusto un confronto non certamente un ricevere passivamente. Come non ricordare che la stessa cosa accade anche nell'ambito del fisco, su cui evidentemente ci troviamo anche a subire leggi che la tecnocrazia di quel settore delle entrate impone norme che ovviamente questo Parlamento passivamente subisce.

Arrivo alla conclusione per dire che certamente c'è un *vulnus* che deve essere elemento di riflessione. Non mi riferisco soltanto a questo Parlamento in particolare, ma in questo momento storico questo Parlamento si deve interrogare – chiudo veramente Presidente – sul perché e sul come bisogna affrontare tematiche di qualunque genere e specie e a maggior ragione importanti come questa, che riguarda il diritto dei cittadini ad essere garantito rispetto ad alcune esondazioni da parte di taluni giornalisti non certamente di tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di Area Popolare (NCD-UDC)*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alessandro. Ne ha facoltà.

**LUCA D'ALESSANDRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame torna in questo ramo del Parlamento per l'approvazione in terza lettura dopo più di venti mesi. Si poteva fare prima, si poteva fare certamente di più, si poteva fare meglio, ma questa legge segna comunque un traguardo importante sulla strada della libertà di stampa e di espressione. È una rivoluzione innanzitutto culturale che sancisce finalmente il principio per il quale i giornalisti impegnati nello svolgimento del loro lavoro, spesso ostacolato da tentativi di intimidazione di varia natura, non rischieranno più il carcere. E questa va considerata una vittoria di Forza Italia, che ha promosso e sostenuto questo principio (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente*). È noto come la necessità di porre quanto prima mano all'attuale legge sulla diffamazione a mezzo stampa nasca in particolare da recenti vicende che hanno portato alcuni giornalisti alle soglie della prigione, salvati dalla prigione da grazia o da provvedimenti tampone a margine della legge e non da norme che prevedevano di evitare il carcere. Era oramai evidente quindi da tempo la necessità di innovare una legge oramai troppo vecchia, nata in circostanze in cui i mezzi di comunicazione di massa si limitavano ai giornali, quotidiani, periodici e alle radiodiffusioni. Oggi il quadro è completamente cambiato con l'irrompere sulla scena di mezzi di comunicazione di grandissima potenza come la televisione, anche nella versione satellitare di internet, e quindi dei giornali *on line* oltre che dei siti *on line* e dei *blog*, ma quella che è cambiata radicalmente, in meglio, è la sensibilità dei cittadini sui diritti di libertà in generale e quindi anche sulla libertà di stampa, in senso specifico, che è notevolmente cresciuta specialmente negli ultimi 65 anni. Si è resa dunque necessaria una decisa inversione di rotta. In realtà sono anni

che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede – questo Pag. 60va precisato in quest'Aula perché sentir parlare di macchine di fango create a posta sì ci sono, ma poi, per quanto riguarda il mestiere di giornalista, non sono così frequenti e numerose, vanno estirpati i rami secchi, ma fortunatamente non sono così numerosi – ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si era ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare questa esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio. L'onore è infatti un bene inscindibilmente connesso all'individuo, la cui tutela costituzionale risiede nella pari dignità sociale delle persone: un valore che se distrutto con mezzi d'informazione, difficilmente può essere recuperato. Detto questo però, si può pensare a pene non detentive, ad una serie di misure interdittive e a pene pecuniarie che possono essere più deterrenti rispetto alla pena detentiva, che talvolta può apparire spropositata, oltre che soggetta all'arbitrarietà del giudice. Questo provvedimento rappresenta, quindi, un concreto passo in avanti e va ad inserirsi in un quadro di interventi necessari in relazione al mutare del tempo: si tratta di una scelta fondamentale a tutela delle libertà democratiche in quanto la libertà di stampa in tutte le sue espressioni, frutto del progresso tecnologico, è un elemento fondante della democrazia come chiaramente sancito dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 21 della nostra Costituzione. Sappiamo bene che quello della libertà di stampa è uno dei fattori principali utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali, che ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti del nostro Paese, ci rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno della comunità internazionale e anche dell'Italia non è certamente tra i più elevati del mondo occidentale, basti ricordare le varie relazioni del Commissario per i diritti umani, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, o del relatore speciale delle Nazioni Unite, tutti quanti rappresentavano la necessità di un intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma Pag. 61 soprattutto per adeguare la normativa italiana agli standard europei. Appaiono quindi del tutto intollerabili fatti come quelli che hanno coinvolto giornalisti come Sallusti e Mulè, condannati a pene detentive per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Faccio queste affermazioni non certo perché si tratta di giornalisti direttori di giornali di area vicina alla parte politica che rappresento, ma poiché sono profondamente convinto che non sia possibile una liberal-democrazia evoluta, come dovrebbe essere la nostra, che qualcuno, di qualsivoglia orientamento politico, destra o sinistra, possa finire in carcere per reato di diffamazione a mezzo stampa o per l'espressione delle proprie idee.

Certamente, l'esigenza di tutelare la stampa e la libertà di stampa, in tutte le sue forme, e quella di tutelare l'onorabilità dei cittadini devono essere conciliate attraverso disposizioni di legge equilibrate e al passo con i tempi e questo cerca di fare, pur tra mille difficoltà, ripensamenti e tattiche dilatorie, l'iniziativa legislativa al nostro esame, a cui il gruppo di Forza Italia ha dato, fin dall'inizio, un convinto sostegno, anche con la presentazione, il 29 maggio 2013, della proposta di legge n. 1100. La nostra proposta si prefigge, infatti, l'obiettivo di tutelare il reato di diffamazione, percependo l'importanza della grande responsabilità della categoria dei giornalisti, avendo sempre riguardo per il diritto dei cittadini a un'informazione libera su qualsiasi argomento senza censure, tanto meno preventive.

Non bisogna dimenticare che a difesa dei giornalisti è intervenuta anche la Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato che il giornalista, a meno che il reato non sia di particolare gravità, non può essere punito per diffamazione con il carcere. La Corte di cassazione, con tale pronuncia, si è allineata all'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che esige l'esigenza di circostanze eccezionali per sostituire la multa con la detenzione, sia pure con la sospensione condizionale.

Alla luce di questa pronuncia, appare evidente che i giudici, chiamati a valutare la condotta del

giornalista che va oltre i limiti del diritto di cronaca o di critica, devono, dunque, tenere presente l'insostituibile funzione formativa esercitata da tale Pag. 62 categoria. Proprio per questo motivo, un passo importante è stato compiuto con l'approvazione, da parte della Commissione giustizia, dell'emendamento in cui è previsto che, in caso di fallimento delle proprietà di testate di giornali, direttore e giornalisti, nel momento in cui si vedono costretti a dover pagare di tasca propria eventuali risarcimenti a favore di infamati, possono rivalersi sulla proprietà fallita, diventando loro stessi creditori.

Su questo emendamento si è detto tanto. Si è anche asserito che possa trattarsi di una norma *ad personam*. A mio avviso, invece, stiamo parlando di una disposizione che va a tutelare tutti i giornalisti e che rientra, a sua volta, in un provvedimento a tutela della libertà di informazione. Su questo va precisato che sono almeno un centinaio i giornalisti messi in gravissima difficoltà dal fallimento dell'editore e costretti a rispondere, da soli, delle cause promosse contro la testata. Quello che spiace è che ci sia stato bisogno del caso del direttore de *l'Unità*, Concita De Gregorio, perché FNSI, ordine dei giornalisti ed esponenti politici si accorgessero di un problema pendente da anni e che coinvolge giornalisti sconosciuti ai più.

Pur approvando, dunque, lo spirito della modifica, ci troviamo, ancora una volta, a constatare che siamo in presenza di giornalista più curati e attenzionati di altri. Ripetiamo che non siamo in presenza della migliore delle leggi, ma almeno assistiamo ad un importante passo avanti che dobbiamo salutare con favore. Come detto, l'elemento più importante, dal nostro punto di vista, è l'eliminazione, una volta per tutte, dal nostro ordinamento della possibilità, non certo solo teorica ma molto concreta, per i giornalisti di essere condannati a pene detentive per i loro articoli, se giudicati diffamatori. È ovvio che a fronte dell'eliminazione della pena detentiva per il giornalista, condannato per diffamazione a mezzo stampa, ci debba essere una più efficace e circostanziata disciplina legislativa dell'obbligo di rettifica di notizie ritenute false e diffamatorie.

Naturalmente, le sanzioni, finalmente solo di natura pecuniaria per i giornalisti e i direttori responsabili delle testate in caso di condanne per diffamazione, devono essere equilibrate Pag. 63e devono costituire una credibile deterrenza nei confronti di comportamenti lesivi per l'onorabilità dei cittadini.

Ritengo importante, per quanto riguarda l'obbligo della rettifica, che si precisi che debba essere dato un identico spazio e rilievo rispetto alla notizia contestata. Inoltre, la rettifica deve essere senza commenti. Naturalmente, in caso di mancata rettifica il giornalista incorre in adeguate sanzioni pecuniarie.

È evidente che la proposta di legge, su cui siamo chiamati ad esprimere il nostro voto, abbia come obiettivo di fondo quello di contemperare l'esigenza di tutelare la libertà di stampa, intesa come riferita a tutti i mezzi di comunicazione di massa, con la tutela dell'onorabilità dei cittadini, e tale obiettivo mi sembra sia stato raggiunto ottenendo un apprezzabile punto di equilibrio, che è sicuramente migliorabile ma, come sappiamo, l'ottimo è il nemico del bene.

Quello che mi preme nuovamente sottolineare è l'inescusabile ritardo con cui si sta legiferando su questa delicata materia. Sono passati oltre due anni da quando si è iniziato a discutere e siamo ancora qui a dover fronteggiare tattiche evidentemente dilatorie, degne di miglior causa.

Mi auguro, in conclusione, che si giunga in tempi brevi a varare definitivamente questa normativa e che il Senato non solo faccia presto ma che eviti nuove modifiche, per arrivare finalmente all'approvazione definitiva, perché la condanna peggiore, per chi attende da anni la soluzione del problema, è quella di assistere a un gioco al rimpattino che ha il solo risultato di non decidere.

Per queste ragioni, preannunzio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Liuzzi. Ne ha facoltà.

[MIRELLA LIUZZI](#). Grazie, Presidente. Questa proposta di legge ha avuto un iter complicato e, soprattutto, lento, molto lento, nonostante da diverse legislature si tenti di modificare la legge sulla stampa e il codice civile e penale legato ad essa. Il MoVimento 5 Stelle, in Commissione, ha svolto un lavoro costante e impegnativo a tutela della libertà di informazione e dei diritti dei cittadini, portando come risultato l'approvazione di diversi emendamenti altamente qualificanti. A circa due anni di distanza dalla prima lettura avvenuta qui alla Camera, queste sono le principali novità della proposta di legge che ci accingiamo a votare oggi in Aula e, ovviamente, le nostre considerazioni.

Come prima cosa, viene confermata l'abolizione del carcere per i reati di ingiuria e diffamazione, prevedendo, però, una multa a partire da 10 mila euro, se c'è consapevolezza della falsità del fatto pubblicato.

Iniziamo con il dire che le multe somministrate per i giornalisti non tengono conto della potenzialità economica del condannato. Difatti, abbiamo proposto, sia in Commissione sia in Aula, con un emendamento del MoVimento 5 Stelle, di sopprimere almeno il limite minimo, come era avvenuto durante l'esame al Senato, prevedendo una multa fino ad un massimo di 10 mila euro.

Il secondo punto è che scompare la possibilità di chiedere la cancellazione da Internet degli articoli ritenuti diffamatori. Durante l'esame del Senato era stato inserito un articolo relativo al cosiddetto «diritto all'oblio», che poco aveva in comune con questa proposta di legge iniziale partita dalla Camera e che, per fortuna, qui, in terza lettura, è stato eliminato.

La Commissione giustizia della Camera ha approvato i quattro identici emendamenti soppressivi, due del Partito Democratico e due del MoVimento 5 Stelle, del contestato articolo che prevedeva l'eliminazione, dai siti Internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge. Pag. 65

Lo stesso Garante della *privacy* aveva sottolineato come la questione del diritto all'oblio andasse affrontata nel complesso, senza limitarsi solo ai dati trattati in violazione di legge. Come terzo punto, vengono inasprite le sanzioni per le querele e le azioni civili temerarie, che spesso rappresentano vere e proprie intimidazioni a danno dei giornalisti.

È stata ripristinata la misura, sia pur timida e ancora inadeguata, contenuta nella prima versione della proposta di legge, contro le querele temerarie e le liti temerarie fatte per intimidire i giornalisti. Le querele temerarie sono quelle che non hanno un vero fondamento, ma vengono comunque usate come minaccia e intimidazione dei giornalisti e dei giornali più indifesi. La misura prevede che, in caso di lite valutata come temeraria, il giudice possa condannare il querelante al pagamento di una somma da mille a 10 mila euro a favore della Cassa delle ammende.

Nel programma elettorale del MoVimento 5 Stelle, con il quale ci siamo presentati ai cittadini, uno dei punti è il riconoscimento al querelato di risarcimento in caso di non luogo a procedere; per cui, non possiamo che essere d'accordo per queste misure adottate nella proposta di legge. Certo, avremmo voluto una misura più qualificante anche per le liti temerarie, estesa non solo ai giornalisti o agli autori degli articoli di stampa, ma a tutti i cittadini; una misura che poteva essere estesa, anche con l'approvazione di alcuni emendamenti, qui, in quest'Aula, a tutti i cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

Viene prevista una norma per i giornalisti che devono affrontare processi civili e penali dopo il fallimento dell'editore. Si sono disciplinati anche i casi, purtroppo frequenti, di fallimento delle proprietà dei giornali, casi nei quali direttori e giornalisti vengono lasciati da soli a risarcire, in caso di condanna, il danneggiato per diffamazione. In questi casi, ci si potrà rivalere sulla proprietà fallita. Il principio è giusto e assolutamente condivisibile, ma viene sancito ora, soltanto dopo la denuncia del caso *l'Unità*, attraverso una modifica del provvedimento sulla complessiva riforma della diffamazione a mezzo stampa, tesa ad escludere il carcere per i giornalisti.

Non sarebbe la prima volta che il Partito Democratico tenta di salvare il giornale di partito. Il MoVimento 5 Stelle, tramite Pag. 66 un'interpellanza, qui, alla Camera, aveva già portato all'attenzione del Parlamento quanto emerso durante la trasmissione *Report*, ad esempio, in cui abbiamo scoperto che siamo noi cittadini a pagare i debiti de *l'Unità*, a cominciare dai 95 milioni di euro dei decreti ingiuntivi (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

Permane la rettifica da parte dell'offeso, senza la possibilità del giornalista di commentare: questo è un passaggio abbastanza delicato, che ha fatto anche discutere tra gli addetti ai lavori. Nel testo è previsto l'obbligo di pubblicazione della rettifica con la draconiana formula «senza commento, senza risposta e senza titolo» in tutti i casi in cui sia stato danneggiato onore e reputazione. Non possiamo reputare questo testo completo per l'aver inserito l'assenza di commento alla rettifica. Questo argomento è legato indissolubilmente anche alla lite temeraria, proprio perché chiunque si senta danneggiato da una notizia può citare in giudizio un giornalista per diffamazione o per danni, ma lo stesso giornalista non può inserire un breve commento per la richiesta di una rettifica che, magari, esula dall'articolo.

Se il giornale ha solide prove in mano, a sostegno di quanto scritto in precedenza, dovrebbe tranquillamente poter replicare, ben sapendo che in questo caso poi si va in tribunale a vedere le carte.

Avevamo proposto di eliminare questa limitazione, sia in prima lettura qui alla Camera, con un mio emendamento, sia in Commissione, in cui la modifica è stata giudicata inammissibile.

In conclusione, ciò che sta accadendo nel mondo dimostra che il ruolo dell'informazione oggi è al centro di un interesse fortissimo proprio perché precondizione del potere politico e soprattutto economico. In Italia, il tema dell'informazione è spesso accompagnato dall'abolizione delle pena carceraria, come in questo caso, per il reato di diffamazione, dalle norme sulle intercettazioni, che volevano essere inserite proprio in questo provvedimento, e quelle sul conflitto di interessi, dalla riforma dell'editoria e della Rai, che ora è in discussione al Senato, così come la riforma dell'accesso alla professione giornalistica e l'esigenza caldeggiata, ad esempio, dal MoVimento 5 Stelle di abolire tale ordine. Tutti questi passaggi sono Pag. 67importanti, ma non esauriscono il problema dell'informazione nella società che ha basi relative all'educazione culturale e democratica.

Rimane, invece, l'ossessione *bipartisan* della politica di mettere un bavaglio ai *media*. Non cade questa ossessione, proprio perché può essere un motivo per tappare la bocca a quei mezzi di informazione, soprattutto i più deboli, che possono magari dire realtà o verità scomode. Il meccanismo escogitato per la rettifica obbligatoria, infatti, sarà talmente stringente da mettere in difficoltà la libera informazione. Le rettifiche dovranno essere, come già detto, pubblicate senza commento, senza risposta e senza titolo e dovranno essere pubblicate entro due giorni, con una collocazione pari a quella della presunta notizia diffamatoria. Le multe diventeranno pesanti e il deterrente principe contro i giornalisti e i *media* non omologati, e meno strutturati, sarà all'ordine del giorno.

Il MoVimento 5 Stelle si asterrà oggi in Aula, poiché questa proposta di legge, come detto in precedenza, contiene interessanti novità, ma anche allo stesso tempo forti criticità. Auspichiamo, però, anche noi, in quest'Aula, che ci sia una quarta lettura, molto veloce, al Senato e che questa proposta di legge non ritorni nuovamente, qui alla Camera, tra due anni (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rotta. Ne ha facoltà.

**ALESSIA ROTTA**. Presidente e colleghi, noi crediamo che con l'approvazione di questa proposta di legge migliori, davvero, la libertà di stampa in Italia. Già, nel 2014, il nostro Paese aveva guadagnato nove posti nella classifica sulla libertà di stampa di *Reporters sans frontières*, attestandosi così al quarantanovesimo posto, sui centottanta della classifica mondiale. E questo proprio grazie alla questione della diffamazione, proprio grazie al fatto che ci stavamo accingendo a dare una risposta a questo problema.

Tra i tanti punti deboli, alcuni non risolti ancora, del sistema dell'informazione italiana vi è la concentrazione dell'informazione e il relativo conflitto di interessi, ma anche il mancato bilanciamento tra la libertà di stampa e la tutela dell'individuo. Mancanze che hanno lo stesso risultato ovvero Pag. 68la manipolazione dell'orientamento dell'opinione pubblica e, quindi, lo scadimento politico e morale del nostro sistema democratico, perché di questo stiamo parlando

oggi.

Nell'Europa meridionale, vogliamo ricordarlo, così come spiega il rapporto di *Reporters sans frontières* presentato a Parigi, l'unica evoluzione positiva c'è stata proprio in Italia e proprio grazie a questo provvedimento, perché, così spiega il rapporto, si è riusciti finalmente a stoppare una spirale negativa con la preparazione di questa legge incoraggiante, così era stata definita. Una legge che, come è stato ripetuto più volte questa mattina in quest'Aula, pone al centro il tema del bilanciamento tra diversi diritti costituzionalmente previsti, quello tra la libertà di stampa e la tutela dei diritti dell'individuo, compreso anche il diritto a vedere tutelata la propria reputazione. È stato detto più volte: l'elemento qualificante del provvedimento è l'eliminazione della pena del carcere per i giornalisti.

**PRESIDENTE**. Onorevole Rotta, le chiedo scusa... dopo, lo potete fare dopo. Prego.

**ALESSIA ROTTA**. Una pena sicuramente figlia di altri tempi, di altri regimi, di un altro clima e di altri orientamenti, autoritari e intimidatori. Il segnale, invece, che diamo noi oggi – e io voglio dire più di un segnale – è quello di una civiltà che ci riporta ad allinearci in parallelo con gli altri ordinamenti democratici.

È stata poi introdotta con questo provvedimento la non punibilità in caso di rettifica integrale per la parte che si senta diffamata. Questo associa, dunque, al diritto della libertà di informazione un controbilanciamento importante ad ogni diritto, cioè quello della responsabilità o meglio della responsabilizzazione di chi scrive, dei giornalisti, con la verifica puntuale delle fonti e il controllo della veridicità dei fatti e delle notizie.

Si dà, inoltre, un segnale significativo su un altro tema importante e diffuso – è stato ricordato più volte anche questo in quest'Aula – quello della lite temeraria. Quaranta cause civili su cento oggi ci dicono e ci testimoniano questo della lite temeraria: uno strumento pericoloso, una vera e propria minaccia, perché è solo uno strumento intimidatorio, volto ad impedire il lavoro democratico, quello del diritto di informare ma anche di essere informati. Per disincentivare una prassi così diffusa, abbiamo introdotto una norma per cui il giudice dovrà tenere conto nel suo giudizio della richiesta economica del preteso danneggiato. Noi riteniamo che questo sia un giusto deterrente per chi deliberatamente agisca in malafede.

L'altro elemento introdotto nel provvedimento qui alla Camera riguarda chi debba rispondere, se solo i giornalisti o i direttori, cioè chi rimane sul campo, parimenti leso in caso di fallimento. Purtroppo, non è responsabilità di alcuni giornalisti o dei direttori o di altri, viviamo un tempo di crisi dell'editoria, dove i giornali chiudono e, per fortuna, altri ne aprono. Questo non è il caso di qualcuno, come qualcun altro ha detto in quest'Aula, ma riguarda un centinaio di giornalisti e, giustamente, l'FNSI ha sottoposto questo tema alla nostra attenzione, all'attenzione della Camera e del legislatore. Un centinaio di giornalisti oggi, cioè oggi nel 2015. Quindi, noi non facciamo leggi *ad personam*; così come il carcere è una vergogna per tutti i giornalisti – lo era – e per tutti i direttori, così riteniamo che anche il fallimento di una società editoriale non debba ricadere solo su giornalisti e direttori. Questo deve valere per tutti. Quindi, da oggi ci si potrà rivalere sulle società e sulle proprietà fallite e non sui singoli, così come è giusto.

Infine, veniamo all'ultimo aspetto che abbiamo modificato o meglio espunto in questo testo alla Camera, modificandolo Pag. 70 appunto rispetto al Senato. Abbiamo espunto il tema della diffamazione nei *blog*, non già naturalmente perché questo tema non sia di estrema attualità, ma anzi il contrario, perché noi pensiamo che meriti un approfondimento serio e che debba tenere conto anche del lavoro che la Commissione presieduta da Rodotà sta compiendo.

Quello delle nuove tecnologie è un territorio di frontiera. Come scriveva Paolo Barile, il percorso compiuto sin qui della libertà di informazione è stato certamente lungo e ancora dovrà esserlo, certamente non privo di risultati positivi, ma ancora lontano dal potersi considerare concluso. Anzi, si apre ora a nuovi sviluppi che meritano l'attenzione e l'impegno della politica.

Occorre una forte vigilanza democratica da parte della politica contro un doppio rischio legato alle nuove tecnologie: da un lato, la manipolazione dell'informazione da parte di Governi autoritari e, dall'altro, un populismo di massa connesso all'uso delle tecnologie da parte di società spesso poco mature. Alla politica sta, come avvertiva Barile, trovare una sintesi democratica.

Vengo alle conclusioni, auspicando che il Senato faccia presto e arrivi ad una rapida approvazione per poi avere una rapida pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* per un provvedimento che, appunto, ha compiuto un lungo lavoro. Noi crediamo che questo sia un provvedimento che abbia trovato il giusto equilibrio, che porti il nostro Paese nella civiltà, che migliori la situazione delle libertà dell'informazione, ma anche della responsabilità dell'informazione nel nostro Paese, che tuteli e garantisca i cittadini, perciò esprimo il voto favorevole del Partito Democratico (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

**PRESIDENTE**. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

*(Coordinamento formale – A.C. [925-C](#))*

**PRESIDENTE**. Colleghi, vi prego di prendere posto. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

*(Così rimane stabilito).*

*(Votazione finale ed approvazione – A.C. [925-C](#))*

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 925-C, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, nel seguente nuovo titolo, di cui si è testé concluso l'esame.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Colonnese, Ferraresi,

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale» (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (925-C):

Presenti 414

Votanti 298

Astenuti 116

Maggioranza 150

Hanno votato *sì* 295

Hanno votato *no* 3.

La Camera approva (*Vedi votazioni*).

Colleghi, a questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Ricordo che a partire dalle ore 16,15 avranno luogo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015.

**La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 15,05.**